SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 novembre 2019** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42/L

Ministero della salute

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2019.

Nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 21 maggio 2019 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Manfredonia (Foggia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:

dott. Vittorio Piscitelli - prefetto a riposo;

dott.ssa Francesca Anna Maria Crea - viceprefetto a riposo;

dott. Alfonso Agostino Soloperto - dirigente di II fascia Area I.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2019
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2554

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Manfredonia (Foggia) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015 nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Foggia, con decreto del 7 gennaio 2019, in seguito prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune *ex* art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Successivamente — in conseguenza delle dimissioni rassegnate dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge — con decreto del Presidente della Repubblica del 21 maggio 2019, è stato disposto lo scioglimento dell'organo consiliare con contestuale nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune, *ex* art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto — sentito, nella seduta del 19 luglio 2019, il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Bari e del procuratore della Repubblica di Foggia — ha inviato l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al richiamato art. 143.

Gli accertamenti esperiti dall'organo ispettivo hanno fatto emergere un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative decisamente illegittime che denunciano una obiettiva permeabilità dell'ente alle pregiudizievoli ingerenze delle locali organizzazioni criminali.

Il Comune di Manfredonia — importante centro portuale situato nel parco nazionale del Gargano, con un'economia a vocazione essenzialmente primaria e turistica — insiste in un'area caratterizzata dalla presenza di sodalizi violenti ed agguerriti che esercitano un forte potere di intimidazione nei confronti delle comunità locali, contrapponendosi spesso, anche di recente, in sanguinose faide sfociate in episodi di lupara bianca ed in efferati omicidi, portati ad esecuzione con modalità spregiudicate ed eclatanti.

Più nel dettaglio, in quel territorio è stata giudizialmente accertata la consolidata ingerenza di una potente famiglia malavitosa, dotata di una capillare capacità di penetrazione nel tessuto economico e sociale, la quale opera in stretta sinergia con le consorterie radicate in altri comuni della provincia e, segnatamente, con una delle cellule — c.d. batterie — in cui è strutturata l'associazione di tipo mafioso comunemente denominata «società foggiana».

In tale contesto, il prefetto stigmatizza l'intricato intreccio di relazioni familiari, frequentazioni e convergenze di interessi che legano diversi esponenti della compagine di governo e dell'apparato burocratico dell'ente — alcuni dei quali con pregiudizi di natura penale — a soggetti controindicati ovvero ad elementi anche apicali dei sodalizi localmente egemoni.

In particolare, le verifiche espletate in sede ispettiva hanno fatto emergere le assidue frequentazioni tra un personaggio di primo piano della criminalità garganica ed il vicesindaco, il quale, a seguito delle consultazioni amministrative del 2015, è risultato il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Il prefetto richiama inoltre gli esiti delle intercettazioni telefoniche esperite nell'ambito dell'operazione condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Bari sulla c.d. strage di San Marco in Lamis, consumatasi ad agosto 2017, che hanno disvelato i rapporti di vicinanza tra alcuni componenti dei rispettivi nuclei familiari del citato vicesindaco e del personaggio in questione.

Assume altresì valore emblematico la circostanza che, a febbraio 2018, il sindaco — dimessosi nello scorso mese di marzo ed al suo secondo mandato consecutivo quale organo di vertice dell'amministrazione comunale, della quale aveva già fatto parte, in qualità di assessore e poi di consigliere, dal 1992 al 2003 — ha reso omaggio alla memoria di un istruttore sportivo, stretto parente di un soggetto di notevole spessore criminale, pubblicando parole di stima e cordoglio su un noto *social network*.

In ordine all'attività gestionale posta in essere dall'ente, nel settore delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimenti balneari sono state rilevate gravi, reiterate anomalie ed irregolarità — stigmatizzate anche dalla Ragioneria generale dello Stato a seguito del controllo ispettivo effettuato a luglio 2018 — nonché la sistematica disapplicazione del protocollo d'intesa sottoscritto con la prefettura di Foggia a luglio 2017, in base al quale il Comune di Manfredonia si era impegnato a richiedere le informazioni antimafia *ex* art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in caso di presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività ovvero, di una domanda di consenso ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 luglio 1990, n. 241.

Segnatamente, riferisce il prefetto che, in violazione del predetto protocollo d'intesa, il comune ha omesso di richiedere tempestivamente le informazioni antimafia con riferimento alla segnalazione certificata di inizio attività presentata, a giugno 2018, da un'impresa della quale risulta socio un consigliere comunale ed il cui amministratore unico nonché socio di maggioranza è parente convivente di un soggetto considerato al vertice della locale famiglia malavitosa. Il citato amministratore unico annovera stretti vincoli familiari con altri esponenti di quella famiglia, tra i quali il defunto capostipite e due noti capoclan, di cui uno assassinato nel 2009 e l'altro ad agosto 2017 nella c.d. strage di San Marco in Lamis.

In relazione a tale vicenda, rileva altresì la circostanza che solo su sollecitazione della prefettura, ad agosto 2018, il comune ha provveduto a richiedere le informazioni antimafia nei confronti dell'impresa in argomento, la quale è stata successivamente destinataria di un'informativa interdittiva.

Parimenti, con riferimento alle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande — anch'esse rientranti nell'ambito di applicazione del citato protocollo d'intesa — il prefetto rimarca che il comune ha omesso di richiedere le informazioni antimafia nei confronti di una società titolare di un chiosco bar, pur dopo che l'amministratore unico *pro tempore* della stessa è stato tratto in arresto il 16 ottobre 2018, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di misure restrittive della libertà personale emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari a conclusione delle summenzionata operazione condotta dalla locale direzione distrettuale antimafia sulla richiamata strage di agosto 2017.
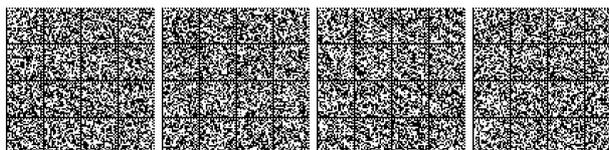
Nel settore delle concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura — che rivestono una rilevanza strategica nel sistema economico locale — le verifiche svolte in sede ispettiva hanno posto in rilievo gravi e diffuse anomalie. Inoltre, con specifico riferimento alle concessioni rilasciate a decorrere dal 2017, la commissione di indagine ha rilevato che il comune ha omesso di richiedere le prescritte informazioni antimafia, limitandosi in alcuni casi ad acquisire una semplice comunicazione antimafia ovvero una mera autocertificazione da parte dei concessionari, in violazione degli articoli 89 e 91 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

In proposito, assume rilevanza sintomatica la circostanza che il rappresentante legale di una delle ditte concessionarie è legato da vincoli di affinità ad elementi apicali del clan territorialmente egemone. Anche altre due imprese titolari di concessioni demaniali marittime per impianti di acquacoltura sono risultate vicine ad ambienti malavitosi, atteso che il rappresentante legale dell'una annovera rapporti di frequentazione con esponenti della criminalità organizzata ed un dipendente dell'altra è stretto parente di un soggetto ritenuto personaggio di vertice di una consorteria locale.

Sempre con riferimento all'attività gestionale, il prefetto evidenzia che per lo svolgimento del servizio, su disposizione della pubblica autorità, di trasporto di persone decedute, l'amministrazione comunale ha continuato ad avvalersi, tra le altre, di una ditta di onoranze funebri pur dopo che la stessa era stata destinataria di un'informativa interdittiva adottata dalla prefettura di Foggia nello scorso mese di gennaio.

Nel settore urbanistico, sono stati riscontrati diffusi fenomeni di abusivismo edilizio — segnatamente, nell'area delle ex paludi, comunemente denominata «Polder» e sottoposta a stringenti vincoli ambientali e paesaggistici — nei confronti dei quali l'ente è rimasto sostanzialmente inerte, omettendo di porre in essere i dovuti accertamenti e di adottare le prescritte sanzioni ovvero di portare ad esecuzione le diffide di sgombero e demolizione, peraltro emesse solo a seguito di comunicazioni di notizie di reato da parte delle forze di polizia.

Al riguardo, è emerso che numerosi manufatti abusivi — per i quali il comune non ha intrapreso alcuna azione sanzionatoria — sono riconducibili a soggetti vicini o intranei alla criminalità organizzata locale. In particolare, il prefetto evidenzia che tra i manufatti in parola è compreso un impianto sportivo realizzato da un noto capoclan e che in relazione a tale impianto — sottoposto a sequestro dal corpo forestale dello Stato e dalla polizia di Stato a febbraio 2013 — l'ente risulta avere introitato una cospicua somma a titolo di oblazione, pur trattandosi di un abuso edilizio non sanabile.

Gli esiti dell'accesso hanno poi messo in luce che, in costanza della consiliatura eletta nel 2015, il servizio di riscossione dei tributi locali è stato svolto da una società mista con partecipazione maggioritaria del Comune di Manfredonia, in forza di un contratto di servizio stipulato nel 2007 con scadenza a dicembre 2016. Sennonché, la durata del contratto in questione è stata ripetutamente prorogata con determine dirigenziali adottate in violazione dell'art. 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonostante l'amministrazione comunale fosse stata invitata ad espletare la prescritta procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio sia dall'autorità nazionale anticorruzione con apposito parere indirizzato al sindaco a luglio 2017 sia, ripetutamente, dal segretario generale dell'ente in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione.

In relazione a tale vicenda, è emerso che nell'ambito degli organi direttivi nonché tra i dipendenti della società mista a suo tempo affidataria del servizio di riscossione dei tributi figurano soggetti vicini per rapporti familiari o di frequentazione a figure di spicco dei sodalizi radicati nel territorio. Uno di tali soggetti riveste altresì la carica di amministratore dell'impresa subentrata nella predetta società mista in luogo dell'originario socio privato, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte di quest'ultimo.

Al riguardo, il prefetto evidenzia che l'amministrazione comunale — pur avendo preso atto della cessione in questione con determina dirigenziale del 2 ottobre 2017 — soltanto il successivo 30 novembre ha inoltrato richiesta di informazioni antimafia nei confronti della menzionata impresa subentrante, la quale è risultata poi destinataria di un provvedimento interdittivo emesso dalla prefettura di Foggia il 16 settembre 2019.

Anche tra i dipendenti di un'altra società partecipata dal comune ed affidataria del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è stata riscontrata la presenza di persone intranee ovvero vicine per rapporti familiari ad ambienti criminali.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Foggia hanno evidenziato una serie di condizionamenti dell'amministrazione comunale di Manfredonia, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo può intervenire anche quando sia già disposto lo scioglimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del Comune di Manfredonia (Foggia), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 11 ottobre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE
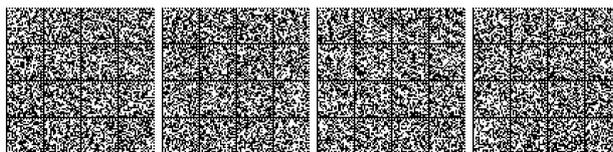
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia

Rif. prot. n. 551/885/2019(2) Foggia, 22 luglio 2019

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
R O M A

OGGETTO: Comune di Manfredonia. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/32(6)-Uff.V-Affari Territoriali del 19 dicembre 2018, si informa che la Commissione nominata con provvedimento n. 09/O.P.S.(2) del 7.1.2019, per effettuare, presso il Comune di Manfredonia, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato, in data 9 luglio 2019, la propria relazione, che si trasmette unitamente alla presente.

Si precisa che su richiesta della stessa Commissione - insediatasi il 9 gennaio 2019, - il termine per l'espletamento delle attività di accertamento, fissato in 3 mesi decorrenti dalla data di insediamento, è stato prorogato, con provvedimento n. 226/O.P.S.(2) del 4.4.2019, di ulteriori 3 mesi.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e del Procuratore della Repubblica di Foggia- sentito in data 19 luglio 2019, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1.Il Comune di Manfredonia annovera poco più di 56.000 abitanti ed è adagiato sul golfo più grande dell'Adriatico centro meridionale, sul lato sud del Promontorio del Gargano.

Situata nel Parco Nazionale del Gargano, oltre ad essere la città più popolosa dell'intera area, è sede vescovile dell'arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo.

E' una città portuale e marittima: il golfo di Manfredonia offre uno strategico punto d'approdo.

I principali pilastri dell'economia locale sono costituiti dal turismo, dalla pesca e dall'agricoltura. Quest'ultima costituisce ancora oggi un importante settore economico del vasto territorio di Manfredonia così come l'allevamento di bestiame.

Il Sindaco e il consiglio comunale di Manfredonia sono stati eletti in seguito alle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015. In quell'occasione è stato eletto alla carica di Sindaco ***OMISSIS.***
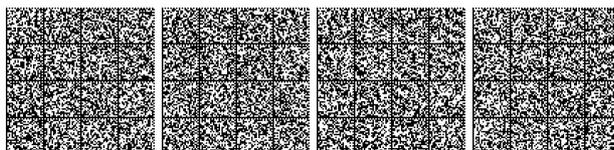
L'esigenza di avviare accertamenti in ordine all'Amministrazione comunale di Manfredonia è scaturita dagli approfondimenti informativi svolti dalle Forze di Polizia, anche sulla base di esposti che segnalavano contiguità tra il Sindaco e altri amministratori con ambienti della criminalità organizzata.

Come noto, gli ultimi anni sono stati caratterizzati, in questa provincia, da un numero impressionante di omicidi.

Nel 2017, si sono verificati ben 20 omicidi, 15 dei quali riconducibili alla criminalità organizzata. A questi va aggiunta la scomparsa di 2 persone, da ritenersi casi di "*lupara bianca*" . Nel 2018 gli omicidi sono stati in totale 11, di cui 7 possono ritenersi riconducibili a dinamiche della criminalità organizzata.

Nel 2019 si sono verificati 4 omicidi, di cui 2 sicuramente di matrice mafiosa.

In particolare, il 21 marzo 2019, a Mattinata, è stato assassinato con un colpo di fucile calibro 12 GENTILE Pio Francesco, alias "*Passaguai*", cugino di ROMITO Mario Luciano, ritenuto uno dei vertici del gruppo di Mattinata facente capo al clan ROMITO. Il GENTILE era figlio di ROMITO Maria, sorella di ROMITO Francesco, detto "*Ciccill u matinatese*"[1], capostipite dell'omonimo clan.

Si tratta, come si è detto, di un dato davvero impressionante, anche se raffrontato con i dati, già rilevanti degli anni precedenti: infatti nel 2015 vi erano stati 11 omicidi e 14 nel 2016 (oltre a un probabile caso di "*lupara bianca*").

Una crescita esponenziale di fatti si sangue che consente di valutare appieno la pericolosità e la ferocia dei sodalizi mafiosi.

Certamente l'evento più eclatante è stato il gravissimo fatto di sangue avvenuto nelle campagne di Apricena il 9 agosto 2017, allorquando sono stati assassinati il pluripregiudicato ROMITO Mario Luciano - ritenuto al vertice dell'omonimo gruppo criminale egemone nella zona di Manfredonia e aree limitrofe– il cognato, DE PALMA Matteo, e i fratelli Luigi e Aurelio LUCIANI, questi ultimi estranei a contesti malavitosi, che sfortunatamente si trovavano sul luogo dell'agguato, il cui obiettivo era evidentemente lo stesso ROMITO.

Le organizzazioni mafiose operanti nella provincia di Foggia sono dedite a delitti quali le estorsioni, il traffico di stupefacenti e, ovviamente, tendono a "risolvere" le situazioni di contrasto che inevitabilmente insorgono laddove si incrocino i contrapposti interessi, attraverso gravissimi fatti di sangue.

I vari sodalizi malavitosi sono distribuiti sul territorio in quattro macroaree: Foggia, Alto Tavoliere, Basso Tavoliere e Gargano. A queste, occorre ormai aggiungere una quinta area, ovvero quella di Vieste.

La "*Società Foggiana*" opera nel capoluogo e nei comuni del centro-nord della provincia ed è strutturata in "*batterie*", che fanno diretto riferimento a un nucleo di vertice costituito da personaggi carismatici del crimine locale, ciascuno a capo della rispettiva "*batteria*".

Storicamente legata alla "*Società foggiana*" è la criminalità organizzata di San Severo, ovvero dell'area nord della provincia. La presenza dell'organizzazione si

---

[1] Nato il 14.04.1942 a Monte Sant'Angelo, e deceduto il 26.08.2010

avverte soprattutto attraverso i numerosi attentati ai danni di attività commerciali, inquadrabili nella gestione del racket dell'estorsione.

Nell'area di Cerignola operano i clan "*Piarulli-Mastrangelo-Ferraro*" e "*DITOMMASO*", la cui esistenza è stata riconosciuta con sentenza passata in giudicato nell'ambito del c.d. processo "Cartagine".

Nel contesto garganico è radicato il "*Clan dei Montanari*", cui sono riconducibili numerosissimi fatti di sangue, verificatisi nel corso di decenni.

Si segnala infine la criminalità viestana, aggregato criminale inizialmente espressione del "Clan dei Montanari", resasi autonoma ad opera di NOTARANGELO Angelo, assassinato il 26 gennaio 2015.

2. Il territorio di Manfredonia si colloca pienamente, anche sul piano della "geografia" criminale, nell'area garganica ed è sulla criminalità garganica che occorre soffermarsi.

Il crimine organizzato garganico appare come una delle consorterie mafiose più potenti e agguerrite, cui sono riconducibili da decenni, numerosi, efferati fatti di sangue.

La mafia garganica si caratterizza per lo strettissimo rapporto col territorio, ove esercita un fortissimo potere di intimidazione e ove vengono poste in atto attività illecite quali le estorsioni, il traffico di sostanze stupefacenti, l'usura.

Il "*Clan dei Montanari*", radicato nella cittadina di Monte Sant'Angelo, è nato come sodalizio a struttura familiare, divenendo noto in campo nazionale per la sanguinosa "*faida di Monte Sant'Angelo*", trascinatasi per anni tra gli appartenenti alle famiglie "***OMISSIS***" da un lato, e "***OMISSIS***" dall'altro.

Dalla metà degli anni '90, i "montanari" estendevano la loro influenza anche a Manfredonia, appoggiandosi alla storica aggregazione sipontina dei "***OMISSIS***", clan mafioso su cui occorre soffermarsi, per il ruolo centrale che ha svolto e svolge anche per quanto riguarda le dinamiche criminali di Manfredonia.

Il clan ***OMISSIS*** ha, in effetti, costituito un punto di riferimento non solo per i ***OMISSIS***, ma anche per noti esponenti della c.d. "Società Foggiana" e di altre consorterie attive in Puglia e in altre regioni. Si possono in particolare segnalare i rapporti con il clan "***OMISSIS***" di Taranto negli anni '90, e con esponenti apicali delle *'ndrine* calabresi del reggino ("***OMISSIS*** "), sui quali ha riferito anche il collaboratore di giustizia ***OMISSIS***: secondo le acquisizioni investigative vi sarebbe stata l'affiliazione, con il grado di "*Santista*", di ***OMISSIS***, detto "***OMISSIS***" e di 2 dei suoi figli, ***OMISSIS*** e il già citato ***OMISSIS***, entrambi morti in agguati di chiaro stampo mafioso.

In questo contesto, il 23 giugno 2004, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e della Sezione Anticrimine di Bari portavano a termine la più vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata garganica (c.d. "*ISCARO-SABURO*") con l'arresto di 99 persone in relazione a 22 omicidi, 4 tentativi di omicidio, estorsioni, rapine, porto e detenzione illegale di armi, associazione mafiosa. Nell'operazione venivano tratti in arresto, tra gli altri, il capostipite del clan ***OMISSIS***, ovvero ***OMISSIS*** e i suoi figli, ***OMISSIS***, ***OMISSIS*** e ***OMISSIS***, per associazione di stampo mafioso.
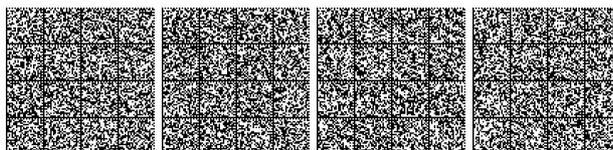
I conseguenti processi hanno trovato la loro definizione nei vari gradi di giudizio con 44 condanne, di cui 3 ergastoli, e l'affermazione della sussistenza dell'associazione mafiosa "Clan dei Montanari".

Questa importantissima operazione e gli esiti giudiziari che dalla stessa sono scaturiti, sono di fondamentale importanza anche per quanto riguarda i successivi sviluppi criminali. In particolare, dagli esiti giudiziari dell'operazione "*Iscaro-Saburo*", emergeva il ruolo dei fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*, non solo come soggetti collocabili nel contesto mafioso garganico, ma anche come "agenti provocatori" che avevano agito a discapito del gruppo *OMISSIS*.

Quest'ultima circostanza, a seguito della "*discovery*" degli atti processuali, pregiudicava irreparabilmente il rapporto di alleanza tra i *OMISSIS* e i *OMISSIS*, con conseguente scissione e inizio di una vera e propria «*resa dei conti*», protesa all'eliminazione fisica degli «*infedeli*» e alla ridefinizione degli assetti ed equilibri in seno alla criminalità organizzata garganica.

In particolare:

21/4/2009 In Manfredonia - località Siponto, venivano uccisi con numerosi colpi d'arma da fuoco, esplosi da almeno tre armi diverse (un fucile cal. 12 a pallettoni, un'arma semi-automatica cal. 7,62 e una pistola cal. 9x21) il pregiudicato *OMISSIS*, elemento apicale dell'omonimo clan, e il suo autista *OMISSIS*. Il volto di *OMISSIS* veniva sfigurato con un colpo esploso a bruciapelo, segno inequivocabile del proposito vendicativo degli autori/mandanti dell'omicidio.

23/5/2009 In Manfredonia, veniva attinto mortalmente da quattro colpi d'arma da fuoco il pregiudicato *OMISSIS*, che era già sfuggito a due agguati, in uno dei quali era stato immobilizzato su una sedia a rotelle, per effetto delle gravissime lesioni subite.

18/09/2009 In Manfredonia veniva fatto esplodere un ordigno occultato nella parte anteriore dell'autovettura condotta da *OMISSIS* con a bordo proprio il già citato *OMISSIS*, entrambi fratelli del defunto *OMISSIS*. Nell'occorso gli occupanti del veicolo uscivano illesi;

26/10/2009 In Monte Sant'Angelo, *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", allevatore, considerato storico elemento apicale dell'omonimo clan, veniva attinto da una fucilata e da alcuni colpi di pistola che ne cagionavano la morte immediata. Il predetto omicidio appare una risposta al fallito attentato ai danni dei germani *OMISSIS*;

27/6/2010 In Manfredonia, ignoti esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura condotta da *OMISSIS*, (figlio di *OMISSIS* in precedenza assassinato) e con a bordo suo zio *OMISSIS*. *OMISSIS* restava ucciso, mentre *OMISSIS*, pur ferito, riusciva a mettersi in salvo.

30/6/2010 In Manfredonia, veniva ucciso a fucilate *OMISSIS*, cugino del latitante *OMISSIS*.

Questi sono solo alcuni degli eclatanti fatti di sangue avvenuti in quel periodo.

Nel contempo vi sono state importanti operazioni antimafia della DDA di Bari, denominate "Blauer" e "Rinascimento" nonché l'operazione "Età
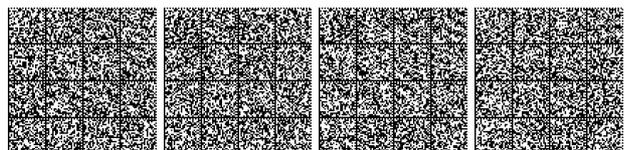
Moderna", che determinavano l'arresto dei latitanti *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi esponenti di vertice del clan *OMISSIS* (inseriti nella lista dei primi 30 ricercati di maggior spessore criminale) e al depotenziamento dei due clan contrapposti, con arresti e condanne (per reati in materia di estorsione e favoreggiamento, con l'aggravante di mafia) di numerosi affiliati.

In questo contesto si colloca la strage del 9 agosto 2017, avvenuta nel territorio di Apricena, nei pressi della ex stazione ferroviaria di San Marco in Lamis: un commando formato da non meno di quattro/cinque persone esplodeva diversi colpi d'arma da fuoco, impiegando almeno un fucile del tipo Kalashnikov e un fucile cal. 12 caricato a pallettoni, all'indirizzo dell'autovettura condotta dal proprietario, DE PALMA Matteo, con a bordo suo cognato ROMITO Mario Luciano: entrambi morivano sul colpo. A poche centinaia di metri di distanza, veniva rinvenuto un furgone, all'interno del quale era il cadavere di LUCIANI Luigi e, poco più avanti, il cadavere del fratello, LUCIANI Aurelio, che verosimilmente si era dato alla fuga a piedi ma era stato ugualmente raggiunto dai killer e colpito mortalmente. I due fratelli, entrambi agricoltori ed estranei a contesti mafiosi, si trovavano casualmente sul luogo dell'agguato.

Il vero obiettivo era infatti *OMISSIS*, pluripregiudicato ed elemento di vertice dell'omonimo clan mafioso, egemone nell'area di Manfredonia e di Mattinata, che stava guidando un percorso espansionistico e di consolidamento del *clan*, potendo in ciò contare su una consolidata alleanza con strutture malavitose di Mattinata e su importanti appoggi criminali anche in altre aree del foggiano, compreso il capoluogo.

L'eccidio del 9 agosto 2017 rappresenta il culmine della sanguinosa guerra di mafia appena descritta.

In data 16 ottobre 2018 il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia ha arrestato, in esecuzione di ordine di custodia cautelare, *OMISSIS* ritenuto uno degli autori della strage del 9 agosto 2017, su mandato del clan *OMISSIS*. Le indagini, condotte dalla DDA di Bari, hanno confermato che l'efferato fatto di sangue è da inquadrarsi nella sanguinosa faida che ha contrapposto il gruppo inizialmente dominante "*OMISSIS*" a quello dei "*OMISSIS*", di cui *OMISSIS* era esponente di vertice: ciò emerge dall'ordinanza di custodia cautelare n. 6863/18 , che ha attinto *OMISSIS* e *OMISSIS*, per avere *"previo concerto e con premeditazione concorso con terzi a cagionare la morte di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS ... omissis....con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan OMISSIS"*, e in considerazione:

"-delle qualità personali di OMISSIS organico all'aggregato mafioso facente capo al clan OMISSIS e di OMISSIS, esponente di vertice dell'opposta fazione, che costituiva il reale obiettivo dell'agguato mafioso;

- delle ragioni poste a fondamento dell'omicidio, da individuarsi nell'esigenza di ridefinire, con l'eliminazione di OMISSIS, indiscusso esponente di vertice dell' aggregato criminale facente capo all'omonima famiglia, gli assetti di potere all'interno della criminalità mafiosa operante sull'area garganica.".
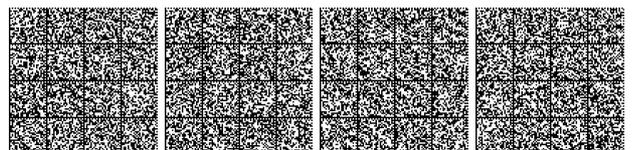
L'ordinanza contiene inoltre ampi riferimenti a un tentativo di omicidio ai danni del *OMISSIS* e alla convinzione del medesimo circa la matrice ritorsiva e circa i mandanti, ovvero il clan *OMISSIS*.

In effetti, ulteriori attività di indagine hanno consentito di gettare luce su questo episodio e, nel contempo, di confermare i legami tra la mafia foggiana e il clan *OMISSIS*: infatti, su richiesta della D.D.A. di Bari è stata eseguita, in data 18 febbraio 2019, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di *OMISSIS*, con l'accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ai danni di *OMISSIS*.

OMISSIS è esponente della "*batteria*" foggiana *OMISSIS*. Il gruppo *OMISSIS* è storicamente alleato del clan *OMISSIS*. L'ipotesi accusatoria nei confronti di *OMISSIS* considera pertanto l'annosa rivalità dei sodalizi criminali di appartenenza di *OMISSIS* (clan *OMISSIS*) e *OMISSIS* (clan *OMISSIS*) e ravvisa le ragioni a fondamento dell'agguato ai danni di *OMISSIS* nella volontà di vendicare l'omicidio di *OMISSIS*, in modo tale da ridefinire gli assetti di potere della criminalità mafiosa operante sull'area garganica.

Il contesto investigativo che ha portato all'arresto del *OMISSIS* consente anche di gettare luce su alcuni assetti ed equilibri criminali in atto nel Gargano (non solo sull'asse Manfredonia – Monte Sant'Angelo) meritevoli di attenzione:

- Il coinvolgimento nel quadruplice omicidio di *OMISSIS*, già appartenente alla mafia garganica e ucciso ad *OMISSIS* il 12 ottobre 2017 in circostanze non chiare e per mano di *OMISSIS*, reo confesso e successivamente divenuto collaboratore di giustizia. Quest'ultimo ha dichiarato come più volte il *OMISSIS* gli avesse confidato la propria appartenenza al sodalizio che ha eliminato il boss *OMISSIS*, la cui presenza era vista come ostacolo per acquisire il controllo delle attività illecite nel Gargano;
- le sinergie trasversali che il clan *OMISSIS* può vantare nell'intero promontorio, come dimostrerebbero i contatti che il *OMISSIS* ha avuto nel periodo a cavallo della strage con esponenti di famiglie mafiose del Gargano dei *OMISSIS* di Sannicandro Garganico e *OMISSIS* (*detti i OMISSIS*) di Monte Sant'Angelo e in particolare con *OMISSIS* e *OMISSIS*, figura criminale quest'ultima potenzialmente idonea a influenzare le future dinamiche nell'intero promontorio.

Ed è proprio da queste indagini, scaturite in seguito a quel tremendo fatto di sangue, che sono emersi ulteriori, significativi elementi informativi d'interesse per quanto riguarda l'Amministrazione comunale di Manfredonia, sui quali ci si soffermerà nel prosieguo.
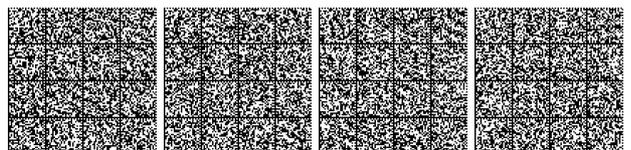
3. La situazione criminale in cui versa Manfredonia non può che essere ricompresa nel contesto delle dinamiche mafiose che caratterizzano il Gargano.

Manfredonia si colloca, infatti, in una sorta di "triangolo" sul promontorio del Gargano costituito insieme a Monte Sant'Angelo e Mattinata.

Secondo le analisi riportate nell'ultima relazione D.I.A. (2° semestre 2016) "*nel triangolo di Monte Sant'Angelo-Manfredonia-Mattinata, le difficoltà del clan LI BERGOLIS, conseguenti alla detenzione dei suoi vertici, potrebbero aver rinvigorito i gruppi già organici al clan dei MONTANARI e ora guidati da figure di maggiore spessore criminale*". Inoltre, gli esiti dell'operazione *Ariete* (O.C.C.C. nr. 14666/15 RGNR e nr. 6771/16 RG GIP emessa il 29 ottobre 2016dal GIP presso il Tribunale di Foggia.) "*ha fatto luce su come l'assetto criminale del Gargano risenta e sia espressione anche della collaudata sinergia registratasi tra soggetti di Manfredonia, Monte Sant'Angelo e Mattinata*".

La stessa relazione della D.I.A. "fotografa" tale valutazione, individuando, con il supporto di una cartina, proprio a Manfredonia il clan *OMISSIS*, vicino ai gruppi egemoni di Mattinata e Monte Sant'Angelo non solo geograficamente, ma soprattutto per i vincoli di carattere familiare e criminale, come si vedrà di qui a poco.

I Comuni di Mattinata e di Monte Sant'Angelo sono stati già destinatari di provvedimenti dissolutori dei rispettivi consigli comunali ex art. 143 del TUEL, confermati nelle sedi giudiziarie amministrative, con sentenze che hanno valorizzato il dinamismo criminale che caratterizza tutta la zona garganica, in cui si inquadra Manfredonia.

Il controllo del territorio di Manfredonia, agevolato da un contesto omertoso, avviene attraverso il vincolo di appartenenza di numerosi affiliati e fiancheggiatori al principale gruppo operante nella zona, ovvero il "*OMISSIS*",che attualmente è guidato da *OMISSIS*, figlio del defunto *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", capostipite del clan.

Il fratello di *OMISSIS*, *OMISSIS*, è stato una figura di vertice della criminalità organizzata garganica, coinvolto in indagini della DDA di Bari, con numerosissimi precedenti penali, più volte arrestato e sottoposto alla sorveglianza speciale.

OMISSIS, unico superstite dopo l'assassinio dei fratelli *OMISSIS* e *OMISSIS*, è un'altra figura di vertice della famiglia *OMISSIS*, con numerosi pregiudizi penali, più volte tratto in arresto.

Il clan *OMISSIS* ha una forza di intimidazione derivante da una condizione di assoggettamento interno ed esterno e di omertà, che gli viene riconosciuta nel territorio ed è subita come inevitabile sia dagli affiliati sia dalle vittime, anche potenziali. Una criminalità agguerrita, violenta e sanguinaria, ben radicata sul territorio, coesa e potente, che incute timore e rispetto, capace di penetrare nel tessuto sociale ed economico.

Il clan *OMISSIS*, a seguito dell'uccisione di alcuni fra i suoi membri di massimo rilievo, ha subito una sorta di riconfigurazione ed oggi è meglio identificato come *OMISSIS* (cfr. Ordinanza custodia cautelare 8030/18 R.G. G.I.P. a carico di *OMISSIS* e *OMISSIS* del 13 aprile 2019).

Ai vertici del clan, con base operativa in Manfredonia, vi sono anche *OMISSIS*, *OMISSIS*, e *OMISSIS*.
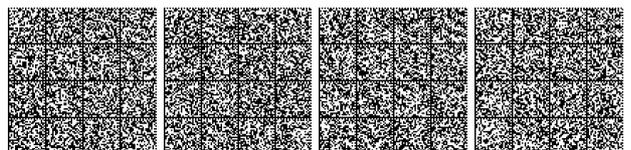
Nel comune di Mattinata il clan è rappresentato da *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, e – fino al 21 marzo 2019 data del suo omicidio – *OMISSIS*.

OMISSIS e *OMISSIS*, affiliato al medesimo clan sono stati recentemente arrestati:
OMISSIS è ritenuto mandante ed esecutore dell'omicidio - aggravato dal metodo mafioso – di *OMISSIS*, affiliato al contrapposto clan *OMISSIS*, mentre *OMISSIS* è accusato di favoreggiamento nei confronti dello stesso.

Si segnala inoltre, con riferimento al gruppo criminale facente capo alla famiglia *OMISSIS* (*clan OMISSIS*), operante su Manfredonia, alleata e sodale del gruppo "*OMISSIS*", che la Squadra Mobile ha eseguito, nel mese di dicembre 2018, l'Operazione "*Stirpe Criminale*" su ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari, nei confronti di 8 soggetti ritenuti partecipi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i destinatari della misura cautelare, vi è anche *OMISSIS*, ritenuto al vertice della predetta organizzazione, figlio del noto *OMISSIS*, intraneo al "clan dei montanari".

Come si avrà modo di verificare nelle pagine che seguono, alcuni tra i più importanti esponenti della criminalità organizzata garganica – tutti innanzi citati- hanno rapporti con esponenti dell'attuale Amministrazione comunale, con la quale direttamente o indirettamente intrecciano rapporti economici e di impresa.

4. Dalle verifiche effettuate, circa la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero su forme di condizionamento di amministratori o dipendenti del Comune di Manfredonia, sono emersi gli elementi che qui di seguito si riassumono.

OMISSIS, è stato eletto Sindaco del Comune di Manfredonia a seguito della tornata elettorale del 28 e 29 marzo 2010. E' stato, poi, riconfermato, in occasione delle consultazioni del 31 maggio 2015.

In data 30 marzo 2019 ha presentato le dimissioni da sindaco, divenute irrevocabili il successivo 19 aprile. In conseguenza, con decreto del prefetto *pro tempore* del 29/04/2019, è stato sospeso il consiglio comunale e nominato il commissario prefettizio. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/05/2019, pubblicato nella G.U. del 07/06/2019, Serie generale n° 132, il consiglio comunale di Manfredonia è stato sciolto e contestualmente è stato nominato il commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Prima della elezione a Sindaco, il *OMISSIS* aveva già ricoperto altre cariche istituzionali.

In data 27 settembre 2017 è stato eletto Presidente del Consorzio ASI (Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale) di Foggia, incarico per il quale l'ANAC lo ha ritenuto incompatibile con deliberazione del 9 maggio 2018.

A carico del Sindaco risulta quanto segue:

- Con Informativa n. 4153/4641/R dell'8.06.2006, la Guardia di Finanza di Foggia lo denunciava in stato di libertà per art. 316 bis C.P. (Malversazione a danni dello Stato)
- Con Informativa n. 29/6 del 2.04.2013, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Foggia lo deferiva per art. 328 C.P. (Omissione o rifiuto di atti d'ufficio)
- Deferito all'A.G. ai sensi dell'art. 328 c.p. poiché, nella qualità di sindaco pro-tempore del comune di Manfredonia, ometteva di adottare i necessari provvedimenti e di dare esecuzione ad apposita ordinanza a sua firma, consentendo alla casa di riposo " *OMISSIS* " di Manfredonia di continuare la propria attività assistenziale in assenza della prescritta autorizzazione al funzionamento.

Al riguardo, giova precisare che predetta struttura è gestita dalla società cooperativa sociale "*OMISSIS*", alla quale partecipano, con diversi ruoli, consiglieri comunali e prossimi parenti degli stessi.

- Il 13.05.2013, la Questura di Pescara lo sottoponeva alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Manfredonia per la violazione degli artt. 314 (Peculato), 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'uff.), 479 cp (Falsità ideologica commessa dal P.U. in atti pubblici).
  Successivamente, in data 3.3.2014 il GIP del Tribunale di Pescara emetteva ordinanza che disponeva l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora in Manfredonia . Successivamente "*il GIP di Pescara sostituiva la misura cautelare in atto applicata nei confronti di OMISSIS ... con quella del divieto di dimora nel comune di Pescara, prescrivendo loro di non accedere nel relativo territorio senza autorizzazione del giudice*". In data 30.10.2014 tale misura veniva infine revocata.

Gli accertamenti compiuti hanno altresì evidenziato quanto segue:

- dalla disamina di un articolo di stampa[2] , relativo alla morte di *OMISSIS*, coinvolto nella strage del 9 agosto 2017,di cui si è detto, si rileva il seguente passaggio ".... Da ricordare come stamani a Radio1 il Sindaco di Manfredonia *OMISSIS* ha invitato tutti "*ad attendere la conclusione delle indagini, prima di esprimere ulteriori riflessioni*", esprimendo in ogni modo "*rammarico per il coinvolgimento nei fatti di persona di Manfredonia*";
- Parimenti confermata è la circostanza relativa alle parole di cordoglio espresse dal Sindaco di Manfredonia, alla morte di *OMISSIS*, noto istruttore di arti marziali di Manfredonia , fratello del già citato *OMISSIS*, reo confesso dell'assassinio di *OMISSIS*. Infatti, in un articolo di stampa[3] è riportato il seguente titolo: "*Addio OMISSIS, grande ed instancabile maestro di arti marziali che hai contribuito a portare alto il nome della nostra città*". Con queste parole, pubblicate su facebook, il Sindaco ha quindi reso omaggio alla memoria del fratello di un esponente della criminalità.

[2] Redazione Stato Quotidiano. It del 16.10.2017.
[3] Stato Quotidiano del 19.02.2018.
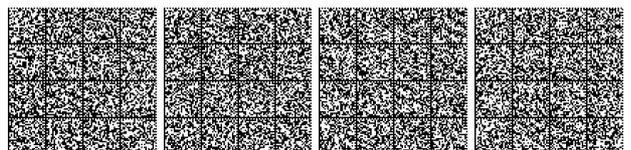
IL VICE SINDACO nella consiliatura in esame è *OMISSIS*, con delega ai "Lavori pubblici".

Il Vice-sindaco risulta essere stato il più votato nella tornata elettorale 2015, ottenendo ben 1.112 preferenze individuali.

Sul suo conto risultano i seguenti precedenti di polizia:

- Con Informativa n. 0091171/14 del 28.02.2014, la Guardia di Finanza di Manfredonia lo deferiva in stato di libertà per artt. 482(Falsità materiale commessa dal privato) e 483 cp (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
- Con Informativa n. 100/36 del 5.08.2016, il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Manfredonia lo deferiva per la violazione dell'art. 189 c. 7 CDS(Fuga a seguito di sinistro con lesioni), unitamente a *OMISSIS* (sindaco), *OMISSIS* e *OMISSIS* (nipote del sindaco *OMISSIS*) nei confronti di *OMISSIS*, consigliere comunale.
- Con Informativa n. 100/39 del 7.08.2016. il Nucleo Radiomobile Carabinieri di Manfredonia lo deferiva per la violazione dell'art. 314 cp (Peculato - aggravato) unitamente a *OMISSIS* (sindaco), *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Sul conto di *OMISSIS* rileva soprattutto la vicinanza con *OMISSIS*, soggetto di spicco della mafia garganica affiliata al gruppo " *OMISSIS*", tratto in arresto il 16.10.2018, come si è detto,nell'ambito delle indagini condotte dalla DDA di Bari, relative alla strage del 9 agosto 2017, durante la quale fu ucciso *OMISSIS*.

Inconfutabile appare la contiguità tra il Vicesindaco *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, in ragione di numerosi e inequivocabili riscontri. Tale rapporto di conoscenza e frequentazione, che il Vicesindaco ha recisamente smentito per il tramite del suo legale, è invece ampiamente documentato da una serie di fotografie, alcune delle quali pervenute tramite esposto anonimo, che ritraggono i due uomini in atteggiamenti di familiarità.

E infatti, nel corso di un evento pubblico del " *OMISSIS*" di Manfredonia, verosimilmente organizzato per ringraziare l'elettorato, *OMISSIS* e *OMISSIS* si abbracciano amichevolmente e si fanno segno reciprocamente di gesti "goliardici". Altra documentazione fotografica ritrae il Vice-sindaco, *OMISSIS*, e *OMISSIS* che assistono insieme ad un evento sportivo.

E', altresì, documentato un soggiorno turistico che il *OMISSIS* e il vice sindaco, con i fratelli, hanno effettuato insieme in località Metaponto (MT), presso la struttura alberghiera denominata " *OMISSIS*", nel periodo compreso tra il 25 agosto ed il 2 settembre 2018.

I dati confermano la frequentazione sistematica del vicesindaco e del suo contesto familiare con il *OMISSIS*.

Appare di estremo interesse, al riguardo, uno stralcio della richiesta di misura cautelare personale nei confronti di *OMISSIS* e *OMISSIS*, nell'ambito del procedimento penale relativo alla strage del 9 agosto 2017 ("strage di san Marco in Lamis): *OMISSIS* riferisce al *OMISSIS* il contenuto di una conversazione avuta precedentemente con alcuni soggetti, tra i quali un certo *OMISSIS*. Non si ha la
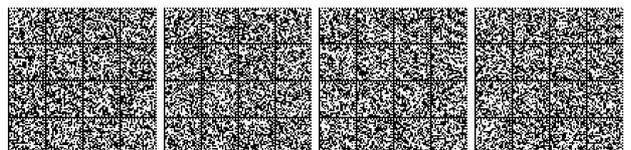
certezza che si tratti del vice-sindaco o di un suo parente, ma – come verrà spiegato nel seguito – per tale ragione è stata intercettata l'utenza telefonica in uso ad un fratello del vice-sindaco, *OMISSIS*, detto " *OMISSIS*".

Dalle intercettazioni suddette emergono importanti contatti con il *OMISSIS* ed i suoi famigliari.

Ma è lo stesso *OMISSIS* a confermare la vicinanza con il vicesindaco di Manfredonia.

Nel corso di una intercettazione,nell'ambito delle indagini sulla stage del 9 agosto 2017, il *OMISSIS* dopo essere stato ascoltato dagli inquirenti, commenta con *OMISSIS* il colloquio intrattenuto con gli stessi e riferisce, tra l'altro, di possibili indagini su alcuni membri dell'amministrazione comunale sipontina, affermando che sarà sua premura notiziarne il vice-sindaco *OMISSIS*.

Elementi di interesse sono emersi anche a carico dei famigliari del vice-sindaco.

E' documentato da intercettazioni telefoniche uno stretto legame tra uno dei fratelli del vice sindaco, *OMISSIS*, detto " *OMISSIS*"- con precedenti per porto abusivo e detenzione di armi e di professione imprenditore edile- e la famiglia del *OMISSIS*.

A poche ore dall'arresto di *OMISSIS*, *OMISSIS* telefona ad *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, chiedendogli se può venire "*là*", un luogo non precisato ma evidentemente conosciuto dagli interlocutori per consuetudine. Sorprende la prudenza con la quale avvengono le comunicazioni, senza rivelare alcun particolare, prudenza che sarebbe forse inutile in chi non avesse la necessità di salvaguardare il contenuto delle proprie comunicazioni.

I contatti proseguono in maniera sistematica anche nei giorni successivi, rafforzando un quadro di assoluta vicinanza tra la famiglia del *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Sarà effettivamente *OMISSIS*, fratello del Vice-sindaco di Manfredonia, ad accompagnare i parenti dell'arrestato *OMISSIS*, tra cui la sua compagna, presso il Comando Provinciale Carabinieri di Foggia.

Appare inconfutabile, sulla scorta degli elementi sin ora illustrati, l'esistenza di un consolidato rapporto amicale tra la famiglia *OMISSIS*, Vice-sindaco compreso, e la famiglia *OMISSIS*.

Ma i rapporti degli *OMISSIS* con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata non si limitano a quelli intrattenuti con *OMISSIS*. Le intercettazioni telefoniche captate sull'utenza in uso a *OMISSIS*, fratello del Vice-sindaco, hanno cristallizzato anche l'esistenza di un rapporto di collaborazione lavorativa con *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*, quest'ultimo ritenuto reggente del *clan* mafioso *OMISSIS*, a cui è ritenuto contiguo *OMISSIS*.

Tale rapporto di cointeressenza lavorativa assume spiccato rilievo, in quanto una serie di soggetti – fra i quali gli imprenditori edili *OMISSIS* e *OMISSIS* - figurano tra gli operatori economici attivi nell'area dei comparti edificatori del comune sipontino.

OMISSIS, è stata, dal 9 marzo 2017 e fino al febbraio 2019, assessore con delega alle "Attività Produttive e Risorse Umane". E' coniugata con *OMISSIS*, consigliere comunale.

L'assessore *OMISSIS*, di professione avvocato penalista, risulta essere stata legale di fiducia di numerosi esponenti del clan *OMISSIS* di Monte Sant'Angelo. Fra questi, *OMISSIS*, considerato l'attuale reggente del clan, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Quest'ultimo, proprio su richiesta dell'avvocato *OMISSIS*, veniva autorizzato a svolgere attività lavorative durante il periodo di detenzione domiciliare, presso la masseria didattica denominata " *OMISSIS*", di proprietà dell'agronomo *OMISSIS*, attuale consigliere comunale e marito della *OMISSIS*.

Inoltre, risulta che l'ex-assessore *OMISSIS* abbia difeso, nel contenzioso contro il comune, in modo configgente con le funzioni di assessore, alcuni degli occupanti abusivi del mercato ittico di Manfredonia.

OMISSIS, detta *OMISSIS*, è stata Assessore dal 9 marzo 2017, con delega a Bilancio e Programmazione Finanziaria della Giunta sipontina. L'Assessore è stata (dal 2013 al 2017) il commercialista della società "*OMISSIS*", riconducibile alla famiglia *OMISSIS*, come si dirà a breve.

OMISSIS, è stato Assessore dal 29 giugno 2015, con delega alle Politiche Educative e Giovanili. Con Decreto Sindacale n. 59 del 28/10/2017 l'Assessore è stato nominato Amministratore unico di *OMISSIS*., la società partecipata comunale di gestione dei rifiuti, di cui si avrà modo di riferire nel seguito. Ha ricoperto tale carica sino al 4 maggio 2018.

L'assessore è socio accomandante della *OMISSIS*, il cui socio accomandatario è *OMISSIS*. Tale società è titolare della concessione demaniale marittima su cui insiste lo stabilimento balneare "*OMISSIS*".

La circostanza appare significativa, anche alla luce del fatto che in data 7 settembre 2011 il Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara dava esecuzione al sequestro preventivo di beni per un valore stimato in oltre 20.000.000 di euro (ventimilioni) a carico di *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, della di loro madre *OMISSIS*, *OMISSIS*, moglie di *OMISSIS*, *OMISSIS*, marito di *OMISSIS* e, infine, di *OMISSIS*. Tra i numerosi beni sequestrati, si annoverano attività commerciali in Pescara, nonché alcuni conti correnti bancari. Il sodalizio era accusato di reimpiegare i proventi derivanti dalle attività illecite della famiglia criminale *OMISSIS* di Manfredonia. In data 26 febbraio 2015 la Corte d'Appello di Pescara aveva assolto i soggetti dall'accusa di essere dei prestanome dei *OMISSIS* per insussistenza del fatto. Nondimeno, venivano condannati per fatturazioni false e inesistenti ed evasione fiscale.

Una germana dell'Assessore *OMISSIS*, *OMISSIS*, è coniugata con *OMISSIS*. Quest'ultimo recentemente è stato deferito all'Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, per truffa e omessa dichiarazione, nell'ambito di una indagine condotta da quella DDA , relativa alle attività di giochi e scommesse, oggetto di interesse da parte di gruppi *ndranghetisti*.

OMISSIS, in data 3.02.2019, in fase di denuncia-querela per truffa, presentata presso la Questura di Foggia, si qualificava quale amministratore e legale rappresentante della società " *OMISSIS*", società che rientra fra quelle per le quali veniva disposto il sequestro penale nell'ambito del procedimento penale incardinato presso la DDA di Reggio Calabria prima citato.

OMISSIS è stato assessore dal 14 settembre 2018, con delega "Ambiente e Infrastrutture".

E' coniugato con *OMISSIS*, cugina di primo grado *OMISSIS*, esponente del gruppo " *OMISSIS*", ucciso in Mattinata il *OMISSIS*.

OMISSIS è stato assessore dal 29 giugno 2015 al 8 marzo 2017, con delega alle "Risorse del Territorio e sviluppo economico".

Un'analisi operata tramite fonte aperta[4] ha permesso di appurare che nel novero dei conoscenti dell'ex assessore figurano anche soggetti di spicco della criminalità organizzata del territorio, come *OMISSIS*, tratto in arresto in data 18 aprile 2019, con l'ipotesi di favoreggiamento a *OMISSIS*, accusato dell'omicidio di *OMISSIS* (assassinato in Monte Sant'Angelo nel marzo 2017).

Sono, ancora una volta, i *social network* a rilevare un'altra conoscenza inopportuna dell'ex assessore *OMISSIS*, questa volta con il pregiudicato *OMISSIS* e la di lui compagna *OMISSIS*.

OMISSIS veniva tratto in arresto dai carabinieri di Foggia in data 16 ottobre 2018, unitamente a *OMISSIS*, ritenuto dagli inquirenti uno degli autori della strage di San Marco in Lamis del 9 agosto 2017, come si è visto.

OMISSIS è stato Assessore al "Bilancio, Demanio e Patrimonio" dal 29 giugno 2015, sino alle dimissioni dall'incarico rassegnate in data 3 aprile 2018.

I fratelli della moglie, *OMISSIS*, sono gravati da precedenti penali e di polizia in materia di sostanze stupefacenti. Il fratello dell'assessore *OMISSIS*, è coniugato con *OMISSIS*, titolare dell'impresa individuale " *OMISSIS*", che, in data 14.08.2013 , ha venduto parte dell'attività alla società " *OMISSIS*", di cui si dirà a breve.

OMISSIS, consigliere comunale di maggioranza, è' coniugato con *OMISSIS*, cugina di primo grado di *OMISSIS*, attuale moglie di *OMISSIS*, già citato.

Il consigliere comunale *OMISSIS*, è titolare del 30% delle quote societarie della *OMISSIS*, con sede in Manfredonia, che gestisce il noto stabilimento balneare "*OMISSIS*" sul litorale sipontino.

Amministratore unico e socio di maggioranza della "*OMISSIS*" è *OMISSIS*.

OMISSIS e *OMISSIS* sono stati denunciati il 27.8.2014 per violazione dei sigilli del manufatto edilizio in fase di costruzione, sottoposto a sequestro in relazione ad una vicenda di abusivismo.

[4] in particolare, sul *social network "Facebook"*.
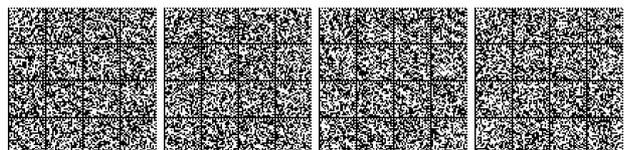
OMISSIS è figlio del noto esponente della criminalità organizzata operante in Manfredonia, *OMISSIS* e di *OMISSIS*.

OMISSIS, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per anni 1 e mesi 8, è elemento di spicco dell'agguerrito clan "*OMISSIS*", e sul suo conto si annoverano diverse vicende giudiziarie.

Anche il fratello di *OMISSIS*, *OMISSIS* , è gravato da un rilevante numero di precedenti penali e di polizia, segnatamente in materia di stupefacenti: lo stesso, inoltre, è stato più volte controllato con persone controindicate, poiché gravate da pregiudizi penali per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti.

L'intero ramo famigliare paterno di *OMISSIS*, si caratterizza per la presenza di numerosi esponenti di spicco della criminalità garganica: il nonno, nonché suo omonimo, era appunto *OMISSIS*, meglio conosciuto come *OMISSIS*, deceduto da alcuni anni, soggetto gravato da numerosi pregiudizi penali e capostipite della famiglia.

Un altro esponente di assoluto rilievo del clan *OMISSIS* era il già citato *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* e fratello di *OMISSIS*: il predetto era dunque zio del titolare della *OMISSIS*. Come si è detto, *OMISSIS* ,veniva assassinato in un brutale agguato di chiaro stampo mafioso insieme ad altre tre persone, insieme al cognato, *OMISSIS* e ai fratelli *OMISSIS*, agricoltori estranei ai contesti criminosi che si trovavano purtroppo sul luogo dell'eccidio.

La figlia di *OMISSIS*, *OMISSIS*, dunque cugina di *OMISSIS*, nel 2013 ha dato alla luce un figlio con *OMISSIS*, arrestato nel 2017 per tentata rapina e detenzione di armi da guerra, essendo parte di un gruppo che progettava un assalto a un portavalori.

Un altro zio di *OMISSIS*, e precisamente *OMISSIS*, elemento apicale del clan - veniva assassinato in un agguato il 21.4.2009, insieme al suo autista, *OMISSIS*.

Analoga sorte appena un anno più tardi, colpiva il figlio di quest'ultimo – e quindi al cugino del titolare della *OMISSIS* -, *OMISSIS*, ucciso a Manfredonia il 27.6.2010.

Inoltre *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS*, in quanto figlio di suo zio *OMISSIS* (fratello della madre *OMISSIS*), risulta gravato da precedenti per estorsione, rapina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nero.

Occorre sottolineare che *OMISSIS*, titolare della *OMISSIS* e socio del predetto consigliere comunale, ha la stessa residenza del padre *OMISSIS* e del fratello *OMISSIS*: non può quindi ritenersi che vi sia un distacco tra i più "compromessi" familiari e il socio del consigliere comunale in parola.

Sulla base degli elementi informativi acquisiti, è stata adottata informazione antimafia interdittiva nei confronti della *OMISSIS*.

La richiesta di informazione antimafia per la società *OMISSIS* è stata prodotta dal Comune di Manfredonia in relazione alla presentazione da parte della società stessa di una SCIA per la prosecuzione dell' "attività di stabilimento balneare": è il caso di evidenziare che il Comune non aveva richiesto preventivamente, così come previsto nel protocollo di legalità a suo tempo stipulato con la Prefettura di Foggia,
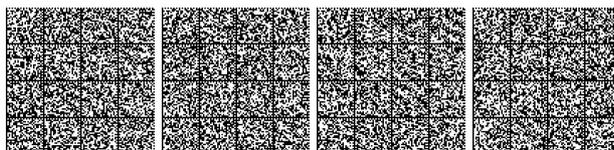
l'informazione antimafia, di talché l'attività è proseguita senza che venissero effettuate le necessarie verifiche.

Solo in seguito all'intervento di quest'Ufficio il Comune ha posto in atto, tardivamente, il predetto adempimento.

L'aspetto che assume rilievo è che un consigliere comunale di Manfredonia è socio del membro della principale famiglia mafiosa di Manfredonia e che la società di cui detiene una rilevante quota è titolare di concessioni comunali e, per di più, ha eseguito opere abusive.

OMISSIS è fratello di *OMISSIS*, già consigliere Regionale per la Puglia,nella precedente legislatura, nonché attuale presidente di *OMISSIS*, società mista con socio di maggioranza il comune di Manfredonia e di cui si dirà meglio appresso.

La documentazione fotografica richiamata nella parte relativa al vice sindaco di Manfredonia, ritrae *OMISSIS* in contesti conviviali con *OMISSIS*.

La Commissione ha riferito elementi di interesse su alcuni dipendenti del Comune.

- *OMISSIS*, avvocato del Comune, già Capo di Gabinetto del Sindaco *OMISSIS* dal 01/01/2016 , è padre di *OMISSIS*; quest'ultimo con atto di compravendita del 21/11/2013 ha acquistato, unitamente ad altri soci, l'attività commerciale "*OMISSIS*", precedentemente gestita dalla famiglia *OMISSIS*.
  OMISSIS è coniugato con *OMISSIS*, la quale a sua volta è figlia di *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*. Quest'ultima è moglie di *OMISSIS* e madre di *OMISSIS*, di cui si è detto. Oltre alla accertata parentela, i componenti della famiglia Romito hanno continuato a prestare attività lavorativa anche alle dipendenze del *OMISSIS*. Tanto consente di affermare che tra gli *OMISSIS* ed i *OMISSIS*, oltre ai rapporti parentali acquisiti, vi sia anche una sorta di continuità nelle cointeressenze economiche.
- *OMISSIS*, agente della Polizia Locale, è stato indagato per violazioni di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/90, in data 04.12.2010, nell'ambito del procedimento nr. 33760/09 R.G. Gip che ha portato, su richiesta della DDA di BARI (nr. 9065/09 rgnr mod. 21 dda Bari), alla esecuzione da parte del Nucleo Operativo Radiomobile di Manfredonia di 9 arresti in custodia cautelare (di cui 8 per art. 74 dpr 309/90 e 1 per art. 2 l.1423 del 1956) e 17 denunce e piede libero (di cui 6 per art. 74 dpr 309/90 e 11 per art. 73 dpr 309/90) per un totale di 26 indagati. Fra questi, anche *OMISSIS*, più volte citato.

5. La Commissione di Accesso si è ampiamente soffermata sulle società partecipate dal comune di Manfredonia, evidenziando non soltanto compagini amministrative ovvero operative contigue, nei rispettivi elementi, a gruppi malavitosi operanti in Manfredonia ma anche timidezze procedimentali, che si sono risolte nella comune percezione di "intoccabilità" di certe realtà imprenditoriali.

La *OMISSIS* è una società a prevalente capitale pubblico, costituita nel 2007 per la gestione delle entrate comunali, di cui il Comune di Manfredonia detiene il 58% delle azioni. Il 40% è detenuto dal socio privato, originariamente individuato, a seguito di gara, nella società *OMISSIS*, ed il restante 2% dal Comune di Monte Sant'Angelo.

Il contratto di servizio tra Comune e la società mista ne prevedeva la durata fino al 9.12.2016.

Con successive determinazioni dirigenziali il servizio di riscossione dei tributi è stato sistematicamente prorogato, in dispregio dell'art.106, co.11, del D.Lgs 50/2016 e nonostante i vari inviti- in atti- del segretario comunale, che, in qualità di *"Responsabile della prevenzione della corruzione"*, ha sollecitato l'Amministrazione al ripristino della legalità attraverso una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio.

Gli inviti sono stati ignorati così come un apposito parere che l'Autorità Nazionale Anti-corruzione inviava, il 05.07.2017, alla cortese attenzione del Sindaco *OMISSIS*.

Solo con l'insediamento del Commissario straordinario, nominato a seguito dello scioglimento del Consiglio per dimissioni del sindaco, si è posto fine al regime di proroga del servizio alla società partecipata, optando per una gestione internalizzata del servizio di riscossione dei tributi[5].

Degna di nota è la compagine societaria della partecipata in argomento.

Presidente della società è *OMISSIS*, di cui si è detto, ritratto in situazioni conviviali con *OMISSIS*, coinvolto nella strage di San Marco in Lamis.

Amministratore delegato è *OMISSIS*, cugino di *OMISSIS*, capo della omonima "batteria" *OMISSIS*, e cognato di *OMISSIS* - sorella di *OMISSIS* - che ha sposato *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.

Tra i dipendenti di "*OMISSIS*" figura *OMISSIS*, il cui consorte, *OMISSIS*, è stato ucciso in un agguato di mafia in data 13.04.2001, nell'ambito della storica "faida del Gargano", consumatasi tra le famiglie di Monte Sant'Angelo *OMISSIS* e *OMISSIS*.

OMISSIS è la sorella di *OMISSIS*, già inserito tra i 30 latitanti più pericolosi, elemento di assoluto rilievo nel contesto criminale garganico, affiliato al clan *OMISSIS*. La stessa è stata coinvolta nell'operazione "Rinascimento", condotta dalla DDA di Bari, che riguardava proprio la latitanza di *OMISSIS*.

Con determinazione dirigenziale n. 1240 del 02.10.2017 , il Comune di Manfredonia prendeva atto che il socio privato della partecipata, "*OMISSIS*", veniva sostituita dalla società "*OMISSIS*", che ne aveva acquistato un ramo di azienda.

Legale rappresentante del socio privato, "*OMISSIS*", è *OMISSIS*, amministratore delegato della partecipata.

In data 6 dicembre 2018, a ben due anni dalla scadenza del contratto, mediante scrittura privata, il Comune di Manfredonia e *OMISSIS*, nella sua duplice veste di

[5] Delibera del Commissario straordinario nr. 5 del 3.07.2019.
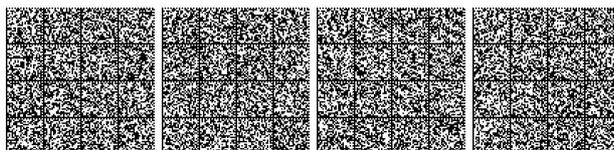
Amministratore Delegato di *OMISSIS* e di Legale Rappresentante di *OMISSIS*, hanno sottoscritto un accordo transattivo, che prevede la prosecuzione, per un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, del servizio di riscossione dei tributi comunali da parte della "*OMISSIS*".

Nonostante il valore del contratto, pari a 12.000.000 (dodicimilioni/00) di euro, la richiesta di informazione antimafia, da parte del Comune di Manfredonia, sul conto della società "*OMISSIS*", socio privato subentrante, veniva presentata solo in data 30/11/2017, dunque successivamente alla presa d'atto del sub ingresso di quest'ultima nella partecipata.

La verifica antimafia relativa alla società è in corso presso la Prefettura di Foggia.

Amministratori della società "*OMISSIS*" sono *OMISSIS*, già indicato, e *OMISSIS*; le quote societarie sono suddivise tra varie imprese edili, riconducibili ad *OMISSIS* e a *OMISSIS*, con i fratelli *OMISSIS*, e *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS* e *OMISSIS*, sopra menzionati, sono figli di *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*. Quest'ultimo è padre di *OMISSIS* , considerato il vertice della "*batteria*" mafiosa *OMISSIS*, operante in Foggia.

OMISSIS è quindi cugino di primo grado dei fratelli *OMISSIS*, imprenditori interessati nelle varie imprese socie di "*OMISSIS*".

OMISSIS, tra l'altro, è coniugato con *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS* (assassinato), di *OMISSIS* e di *OMISSIS* (assassinato), tutti più volte citati ed esponenti di vertice dell'omonimo *clan* operante in Manfredonia e nell'area garganica.

La Commissione di accesso ha documentato come i due rami della famiglia *OMISSIS* non siano legati esclusivamente da vincoli di parentela.

Elementi di grande interesse, in tal senso, si deducono da alcuni stralci di conversazioni captate nell'ambito del Procedimento Penale denominato "La Decima Azione", che ha portato negli ultimi mesi del 2018 a ben 30 ordinanze di custodia cautelare in carcere, disposte dal GIP di Bari, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia del capoluogo pugliese nei confronti di quasi tutti i vertici mafiosi foggiani.

Le intercettazioni richiamate, di cui l'Autorità Giudiziaria ha autorizzato l'uso ai presenti fini, dimostrano che alcuni imprenditori edili foggiani e della provincia - fra cui proprio *OMISSIS*, amministratore della *OMISSIS*, - al fine di sottrarsi al pagamento delle estorsioni imposte dalle "*batterie*" della "Società Foggiana", si sarebbero uniti professionalmente agli imprenditori edili *OMISSIS*, in quanto cugini del capo *batteria*, *OMISSIS*.

Il fatto che molti imprenditori edili sfuggissero al pagamento delle estorsioni per mezzo della collaborazione professionale con i *OMISSIS* costituiva un problema all'interno della "Società Foggiana", tanto che si convocava apposita riunione tra soggetti con poteri decisionali delle tre distinte *batterie*, proprio al fine di risolvere tale situazione. I capi *batteria* decidevano di "*salvare a OMISSIS*" perché cugino di *OMISSIS* , ma "*tutti gli altri devono pagare*", a prescindere dai rapporti societari e di collaborazione intrattenuti. Dalle intercettazioni suddette si deduce che le imprese facenti capo a *OMISSIS* e ai fratelli sono considerate "imprese di famiglia " dell'omonimo clan e godono di una franchigia rispetto alle attività estorsive della
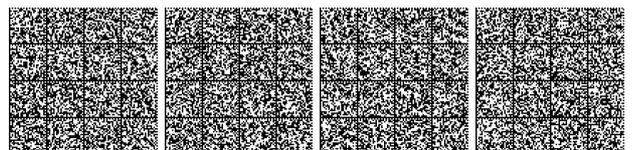
"Società foggiana", proprio in virtù della familiarità con *OMISSIS*: tra i due rami della famiglia *OMISSIS* sussistono legami ben più saldi e radicati di quelli derivanti da un mero vincolo parentale.

Sempre a proposito delle società partecipate dal Comune di Manfredonia, nella relazione si riferisce della società, *OMISSIS*, partecipata al 96,88% dal comune sipontino e per la parte residuale dal Comune di Vieste. Il compito prevalente, ma non esclusivo, attiene alla raccolta e alla gestione dei rifiuti solidi e urbani. All'interno di *OMISSIS* figura una serie di soggetti gravati da numerosi precedenti penali e di polizia ovvero di persone appartenenti a famiglie note della criminalità organizzata di questo territorio. E' il caso di *OMISSIS*, ispettore tecnico della partecipata, e di *OMISSIS*, entrambi coinvolti nel processo "ISCARO-SABURO".

Tra i dipendenti di *OMISSIS* figura anche *OMISSIS*, che veniva coinvolto nel processo "ISCARO-SABURO", con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in concorso con *OMISSIS* (capo dell'omonimo sodalizio mafioso) e altri.

Ancora, appare opportuno sottolineare come tra gli LSU di *OMISSIS* figurino *OMISSIS* e *OMISSIS*, fratelli di *OMISSIS*, a sua volta padre di *OMISSIS*.

OMISSIS risulta essere persona appartenente a sodalizi delinquenziali di questo Territorio. Inserito nella nota Ordinanza di C.C. "ISCARO-SABURO", fu accusato di spaccio di sostanze stupefacenti per conto del clan *OMISSIS* nel periodo compreso tra luglio e agosto 2001.

Lo stesso è stato, tuttavia, coinvolto in altre operazioni antidroga, condotte dalle Procure di Trani e Foggia, rispettivamente nell'anno 2004 e 2005. Quest'ultima, denominata "COCA TAXI", riguardava condotte occorse in Manfredonia.

Nell'anno 2005 è stato destinatario di altra O.C.C., eseguita dal Nucleo Investigativo carabinieri di Foggia, per tentato omicidio nei confronti di *OMISSIS*, di Manfredonia.

Nel 2009 è stato destinatario di altra O.C.C. eseguita dal Commissariato di Manfredonia per spaccio di sostanze stupefacenti in quella località.

Il 04.11.2018 è stato destinatario, unitamente ad altri soggetti, di O.C.C. nell'ambito dell'indagine denominata "AGOSTO DI FUOCO", eseguita dalla Squadra Mobile di Foggia per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e spaccio di sostanze stupefacenti, fatti commessi in Vieste nel medesimo anno 2018.

In data 24.01.2019 la Polizia di Stato sottoponeva a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 240 bis del Codice Penale, giusta decreto del Tribunale di Bari – Sezione G.I.P., l'attività commerciale denominata *OMISSIS*,sita in Manfredonia *OMISSIS* e riconducibile al nucleo famigliare di *OMISSIS*.

Alla partecipata nel 2005 era stata affidata - in via sperimentale - anche la gestione del MERCATO ITTICO COMUNALE.

6. La Commissione di Accesso ha dedicato ampio spazio alle concessioni demaniali marittime ad uso impianti di acquacoltura, che nel territorio di Manfredonia assumono una funzione trainante dell'economia e, per tale motivo, sono esposte ad infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.
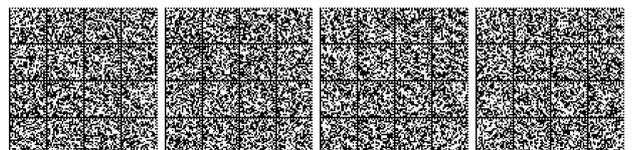
Giova precisare che le concessioni demaniali di specchi d'acqua da utilizzarsi per le colture marine, dall'anno 2006, rientrano fra quelle la cui gestione è stata demandata dalla Regione Puglia al Comune di Manfredonia.

La Commissione ha evidenziato un approccio amministrativo quantomeno distratto nella gestione delle concessioni in argomento da parte del Comune di Manfredonia.

Anzitutto, l'impulso procedimentale è stato affidato per lo più a dei "RENDE NOTO", con cui il Comune invitava gli interessati a presentare istanza di concessione: molto spesso si è riscontrata la presenza di una sola domanda pervenuta all'Ente per ciascuno specchio d'acqua.

Sommaria ed imprecisa si è rivelata in questo settore anche l'attività di verifica antimafia, basata nella maggior parte dei casi - sicuramente a far data dal 2017 - su una mera autocertificazione dei richiedenti spesso incompleta, laddove l'art. 89 del decreto legislativo 159/2011 limita espressamente i casi in cui è possibile utilizzare l'autocertificazione.

Tra le imprese destinatarie delle concessioni in argomento rileva ai presenti fini, quella denominata *OMISSIS*: tra le ragioni che hanno portato al dissesto del Mercato Ittico comunale ed alla successiva gestione "*in house*" da parte del Comune, mediante la propria partecipata *OMISSIS*, vi è il fatto che la maggior parte dei pescatori manfredoniani conferisca il pesce non già presso il mercato, bensì presso la ditta denominata "*OMISSIS*", che – per altro – ha la propria sede proprio innanzi all'ingresso dell'area mercatale.

La società *OMISSIS*, pur essendo formalmente amministrata da *OMISSIS*, parrebbe di fatto essere riconducibile a *OMISSIS* e *OMISSIS*.

OMISSIS è figlio del più celebre *OMISSIS*, recentemente tratto in arresto con l'accusa di essere l'autore materiale dell'omicidio, aggravato dalle finalità mafiose, di *OMISSIS*. Il delitto, perpetrato in Monte Sant'Angelo in data 21 marzo 2017, ha colpito un esponente di spicco del clan dei montanari, facente capo alla fazione dei *OMISSIS*. *OMISSIS*, infatti, come rilevato dal G.I.P. di Bari che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare in carcere, appartiene al clan rivale denominato *OMISSIS*.

La comune percezione è che *OMISSIS* approfitti dello spessore delinquenziale di suo padre per assumere ruolo di controllo del commercio del pescato. Che la rivendita all'ingrosso di pesce denominata *OMISSIS*, possa essere di fatto riconducibile alla famiglia *OMISSIS*, sembrerebbe pure confermato dalle visure INPS, relative ai dipendenti dell'azienda in questione tra i quali risulta proprio *OMISSIS*.

Significativa è anche la posizione della società concessionaria *OMISSIS*, nella quale assume il ruolo di amministratore *OMISSIS*, più volte controllato con numerosi esponenti della criminalità organizzata, tra i quali il boss *OMISSIS*, assassinato nella strage di San Marco in Lamis in data 9 agosto 2017. *OMISSIS* è stato, inoltre, socio di *OMISSIS*, vedova del *OMISSIS* in parola, nella società *OMISSIS*. Della società *OMISSIS* ha pure fatto parte *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*. Quest'ultimo, con

precedenti di polizia per svariati reati quali furto, ricettazione, stupefacenti e armi, è stato attenzionato anche nell'ambito della relazione finale di accesso al comune di Mattinata, che ne ha portato allo scioglimento per acclarate infiltrazioni mafiose. *OMISSIS* è stato inoltre controllato con persone controindicate, tra cui *OMISSIS*, a sua volta tratto in arresto nel 2016, unitamente ai massimi esponenti della criminalità organizzata di questo territorio, quali *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, tutti riconducibili alla consorteria *OMISSIS*.

Nella società *OMISSIS* si registra la presenza di *OMISSIS*, cognato di *OMISSIS* (che ha sposato *OMISSIS*), figlio di *OMISSIS*, assassinato nel 2009 in agguato di chiaro stampo mafioso. Sul conto di *OMISSIS* risultano una serie di precedenti per furto e ricettazione, nonché una lunga serie di controlli del territorio con soggetti controindicati.

Nella società *OMISSIS*, anch'essa aggiudicataria di uno specchio d'acqua nel Golfo sipontino, si ritrova *OMISSIS*, soggetto sul cui conto risultano precedenti (sia pur datati) per ricettazione, truffa, estorsione. E' stato inoltre controllato nel 2017 unitamente a *OMISSIS*, con numerosi precedenti tra i quali associazione mafiosa, tentato omicidio, porto abusivo di armi, furto, rapina, tentato sequestro di persona e contrabbando. Della società *OMISSIS* in passato ha fatto parte anche *OMISSIS*, prima citato.

Una concessione per l'occupazione di uno specchio acqueo per l'allevamento di specie ittiche è stata rilasciata al *OMISSIS*, che si è aggiudicato, a seguito di gara indetta dall'Autorità portuale, la gestione del mercato ittico sipontino.

Il Consorzio era composto inizialmente anche dalle società *OMISSIS*, *OMISSIS*, citate.

Ancora una volta, l'assenza di ogni tipo di pianificazione e di iniziative volte alla salvaguardia dell'interesse pubblico, in un'attività di fondamentale importanza per la cittadina garganica e l'assenza di cautela antimafia hanno consentito l'esercizio di attività imprenditoriali su cui pesa in maniera più o meno esplicita la presenza della criminalità organizzata, in particolar modo del clan *OMISSIS*.

7. La Commissione si è ampiamente soffermata sulle vicende relative alle concessioni demaniali per la realizzazione di stabilimenti balneari.

Si premette che la forte vocazione turistica del comune garganico e il conseguente forte interesse della criminalità organizzata per le attività ricettive ha portato alla sottoscrizione, in data 31 marzo 2017, del protocollo d'intesa tra la Prefettura di Foggia e alcuni comuni costieri della Provincia, tra cui Manfredonia, intitolato "LE AUTORIZZAZIONI E LE LICENZE AMMINISTRATIVE : LA NUOVE FRONTIERE DEGLI INTERESSI MAFIOSI E L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE".

Con il protocollo suddetto, i comuni aderenti all'iniziativa si sono impegnati a richiedere alla Prefettura, all'atto della presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o della domanda di consenso, di cui agli articoli 19 e 20
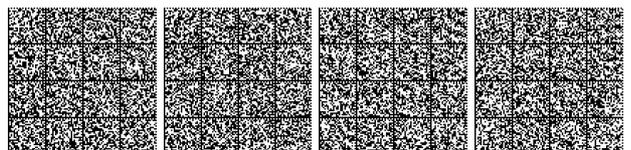
della legge n° 241/1990 , relativa a tutte le attività ricettive largamente intese, le informazioni antimafia- la forma di verifica più penetrante- anche laddove fosse prevista la comunicazione antimafia o l'autocertificazione.

La Commissione ha evidenziato che il Comune di Manfredonia non ha sistematicamente tenuto fede agli impegni assunti, consentendo ad imprese idonee ad agevolare in maniera sistemica gli interessi della criminalità mafiosa di esercitare attività ricettive di particolare valore economico.

E' il caso della società *OMISSIS,* titolare dello stabilimento balneare *OMISSIS*, per la quale richiesta di informazione antimafia è stata fatta dal comune di Manfredonia non solo tardivamente ma dopo sollecitazione di questa Prefettura.

In merito alla ditta *OMISSIS*, si è detto a proposito delle frequentazioni e delle cointeressenze economiche del consigliere comunale *OMISSIS*, socio nella predetta impresa.

Come precisato, amministratore della società e socio di maggioranza della società *OMISSIS* è *OMISSIS*, figlio del più noto *OMISSIS*, ritenuto attuale reggente del gruppo *OMISSIS*, operante in Manfredonia, in storico contrasto con il clan rivale *OMISSIS*.

La società *OMISSIS* è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva, che ha disvelato un complesso intreccio di rapporti parentali e cointeressenze economiche nonché il forte interesse della famiglia *OMISSIS* per attività ricettive, specie di alto livello, che caratterizzano la costa sipontina.

E' altresì necessario premettere che l'ordito motivazionale dell'interdittiva è stato confermato dal TAR Puglia in sede cautelare.

Avverso i suddetti provvedimenti sfavorevoli, *OMISSIS*, titolare della società in argomento, non ha ritenuto di interporre gravame al Consiglio di Stato-la sede naturale per il vaglio dell' *iter logico* consegnato nell'interdittiva- ricorrendo all'istituto del controllo giudiziario come *extrema ratio* per ottenere la sospensione degli effetti dell'informazione antimafia interdittiva e ricostituire un rapporto di natura concessoria con il Comune di Manfredonia, che ha dovuto revocare, in esecuzione dell'interdittiva, i provvedimenti ampliativi già adottati nei confronti del *OMISSIS* per la gestione dello stabilimento balneare, insistente sul litorale manfredoniano.

Il Tribunale di Bari – Sezione III in funzione di Tribunale della Prevenzione, con provvedimento del 03/07/2019 ha rigettato il ricorso per l'applicazione del controllo giudiziario, previsto dall'art, 34 bis del d.lgs.n. 159/2011,in quanto ha ritenuto la *OMISSIS* "*una azienda che mostra una spiccata attitudine nel fiancheggiamento di contesti delinquenziali suscettibile di essere qualificata come impresa mafiosa*".

OMISSIS, amministratore della " *OMISSIS*, è figlio convivente di *OMISSIS*, coinvolto in varie significative vicende penali, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per anni 1 e mesi 8 e noto esponente dell'omonimo gruppo criminale, che con il figlio, titolare dell'impresa in argomento, condivide la residenza.

Particolarmente significativo è il coinvolgimento di *OMISSIS* nell'operazione di polizia denominata "GOCCIA", che evidenziava i rapporti diretti tra la "famiglia *OMISSIS*" e organizzazioni criminali extraterritoriali, come il clan camorristico "*OMISSIS*", e lo sfruttamento delle coste garganiche come punto di approdo di traffici illeciti.

Per altro verso, la caratterizzazione del contesto disvelato dal processo "Iscaro-Saburro", come contesto mafioso, è stata tragicamente confermata dalla lunga serie di omicidi che si sono susseguiti ai danni e per opera della "famiglia" *OMISSIS* dopo tale sentenza e che sono stati analiticamente elencati nel paragrafo 2.

Il culmine della sanguinosa guerra appena descritta è rappresentato dall'eccidio del 9 agosto 2017, avvenuto nel territorio di Apricena che ha coinvolto tra l'altro persone estranee a contesti criminali, come sopra evidenziato.

Ma vale la pena di ricostruire, in sintesi, il profilo della "famiglia" *OMISSIS*, proprio sulla base degli atti giudiziari dell'operazione Iscaro-Saburo.

Nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari n. 9/08 depositata il 5.6.2008 alla pag. 20 così si legge: *"Il gruppo OMISSIS, costituito dal genitore OMISSIS e dai figli OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, aveva rappresentato invece - secondo la prospettazione degli inquirenti- la mafia c.d. imprenditoriale. Esso infatti si era occupato del reinvestimento degli illeciti profitti ed aveva cercato connessioni con l'imprenditoria locale e la classe politica, nonché appoggi e protezioni all'interno delle forze dell'ordine e della stessa magistratura".*

Nel formulare poi i capi di imputazione per l'art. 416 bis c.p. , gli inquirenti avevano specificato i ruoli degli imputati: " .. ***OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS:-capi con funzioni di comando assoluto ed altresì con facoltà di autorizzare o vietare o coordinare le più importanti decisioni del sodalizio, in particolare modo il OMISSIS garantendo all'associazione l'impunità in ragione dei rapporti intrattenuti con alcuni marescialli dei CC RONO di Foggia incaricati delle investigazioni sull'attività mafiosa del sodalizio, OMISSIS e OMISSIS, e con collegamenti e rapporti di amicizia con altri soggetti di quel Reparto nonché per aver tenuto solidi rapporti con Magistrati della Procura di Foggia".***

La stessa sentenza alla pag. 265, afferma:

> *" Ciò che preme sottolineare, comunque è che OMISSIS non erano affatto dei soggetti incensurati, estranei a contesti criminosi... OMISSIS, pur non avendo mai riportato condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c-p-, erano soggetti già gravati da precedenti, inseriti in ambienti criminali(o ad essi contigui) e in buoni rapporti con soggetti dediti al crimine. Proprio in ciò risiede la ragione della scelta dei OMISSIS come confidenti, essendo di palmare evidenza che la ricerca di confidenti non può avvenire se non nella cerchia di coloro che, muovendosi in ambiti criminali, sono in grado di apprendere notizie utili ai fini delle indagini.*
>
> *Non può dunque destare meraviglia il fatto che i OMISSIS avessero rapporti di conoscenza e di frequentazione con i OMISSIS ed altri soggetti appartenenti a realtà*
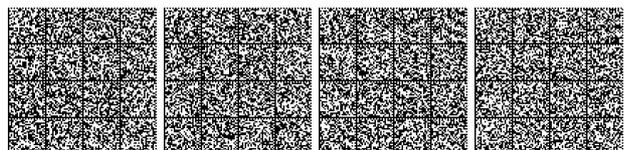
criminali diverse(come ad esempio, OMISSIS e OMISSIS, ritenuti appartenenti o vicini alla 'ndrangheta...).

Ma sono i fatti successivi alla sentenza, sopra elencati con precisione, la chiave di lettura dell'intensità della *"conoscenza e della frequentazione "* dei *OMISSIS* con i *OMISSIS* e con altre realtà mafiose ovvero la lunga catena di omicidi succedutisi negli ultimi anni di cui sono rimasti vittime sia gli esponenti della famiglia *OMISSIS* (da ultimo *OMISSIS*, zio del titolare della *OMISSIS*), sia gli esponenti del contrapposto clan *OMISSIS*, in una efferata logica di ritorsione e di vendette ben nota a chiunque abbia una conoscenza, anche superficiale dei fenomeni mafiosi in generale e della mafia garganica in particolare.

Si è argomentato con dovizia di particolari sulla strage avvenuta il 9 agosto 2017 nelle campagne di Apricena.

Le relative indagini, condotte dalla DDA di Bari, hanno confermato che la strage è da inquadrarsi nella sanguinosa faida che ha contrapposto il gruppo inizialmente dominante *OMISSIS* a quello dei *OMISSIS*, di cui *OMISSIS* era esponente di vertice: ciò emerge dalla ordinanza di custodia cautelare n. 6863/18, che ha attinto *OMISSIS* e *OMISSIS*, con l'ipotesi di reato di cui all'art. 416 bis del c.p., per avere *"previo concerto e con premeditazione concorso con terzi a cagionare la morte di OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS ... omissis....con l'aggravante di avere agito con metodo mafioso e al fine di agevolare il clan OMISSIS"*, e in considerazione:

"-delle qualità personali di OMISSIS organico all'aggregato mafioso facente capo al clan OMISSIS e di OMISSIS, esponente di vertice dell'opposta fazione, che costituiva il reale obbiettivo dell'agguato mafioso;

-delle ragioni poste a fondamento dell'omicidio, da individuarsi nell'esigenza di ridefinire, con l'eliminazione di OMISSIS, indiscusso esponente di vertice dell' aggregato criminale facente capo all'omonima famiglia, gli assetti di potere all'interno della criminalità mafiosa operante sull'area garganica.".

Nella ordinanza ancora si legge :

" In tale contesto si comprende bene quindi come, secondo un copione già visto in passato, la morte di OMISSIS verificatasi ad agosto del 2017, oggetto del presente procedimento, abbia poi evidentemente scatenato la reazione della fazione criminale di riferimento, manifestatasi attraverso il tentativo di omicidio realizzato a febbraio del 2018 ai danni di OMISSIS, "reo" agli occhi dei OMISSIS dei aver partecipato all'agguato in cui aveva perso la vita uno dei loro capi storici."

Dalla pagina 14 in poi, l'ordinanza si sofferma ampiamente sugli esiti delle attività di indagine e sui contesti da cui è scaturita la strage del 9 agosto. Vi sono ampi riferimenti a un tentativo di omicidio del *OMISSIS* e alla convinzione del medesimo circa la matrice ritorsiva e circa i mandanti, ovvero il clan *OMISSIS*. Nella pagina 21 il *OMISSIS* – sottoposto ad attività di intercettazione - esprime le sue convinzioni
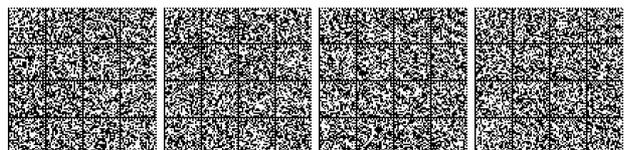
circa le persone coinvolte nel tentativo di omicidio compiuto ai suoi danni, citando espressamente, tra gli altri, un altro zio dell'odierno ricorrente, ovvero *OMISSIS*, fratello del defunto *OMISSIS*.

Di particolare interesse sono gli esiti delle attività di intercettazione contenuti dalla pagina 22 dell'ordinanza, laddove si mette in rilievo che *"a reggere le fila era sempre OMISSIS"* [padre di *OMISSIS*, di cui s riconosce il ruole di leader dell'omonimo clan]. In un altro passo dell'ordinanza, sempre a pagina 22, si rileva che *"a Manfredonia si sarebbe ricominciato a uccidere, perché a Manfredonia a comandare era sempre OMISSIS"*. Basta la semplice lettura dell'ordinanza e delle dichiarazioni captate nel corso delle indagini, per comprendere come il ruolo di *OMISSIS*, sia di assoluto rilievo nel quadro delle organizzazioni mafiose garganiche.

E ciò è tanto più significativo se si tiene conto che questo ruolo di *leadership* mafiosa è ampiamente riconosciuto da *OMISSIS*, ovvero da un esponente del clan mafioso rivale, arrestato proprio perché coinvolto nell'efferato fatto di sangue di cui rimase vittima *OMISSIS*.

La pericolosità del clan *OMISSIS* – e di chi lo guida (tra questi il padre convivente di *OMISSIS*) – trova del resto conferma nella recentissima ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata su richiesta della D.D.A. di Bari ed eseguita il 18 febbraio 2019 nei confronti di *OMISSIS*, con l'accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso ai danni di *OMISSIS*.

OMISSIS è esponente della "batteria" criminale, appartenente alla "Società" foggiana *OMISSIS*. Il gruppo " *OMISSIS*" è storicamente alleato del clan *OMISSIS*. L'ipotesi accusatoria nei confronti di *OMISSIS* considera pertanto l'annosa rivalità dei sodalizi criminali di appartenenza di *OMISSIS* (clan *OMISSIS*) e *OMISSIS* (clan *OMISSIS*) e ravvisa le ragioni a fondamento dell'agguato ai danni di *OMISSIS* nella volontà di vendicare l'omicidio di *OMISSIS*, in modo tale da ridefinire gli assetti di potere della criminalità mafiosa operante sull'area garganica.[6]

Il fermento degli interessi mafiosi nel quadro socio ambientale in cui gravita il *OMISSIS* e in cui opera l'impresa di cui lo stesso è titolare, è stato ulteriormente suggellato, il 21 marzo 2019, dall'omicidio di *OMISSIS*, detto " *OMISSIS*", già sorvegliato speciale, gravato da precedenti penali e di polizia per reati di associazione di tipo mafioso, omicidio doloso e sequestro di persona, e ritenuto esponente di spicco della criminalità di Mattinata, affiliato al gruppo " *OMISSIS*".

Il *OMISSIS* era figlio di *OMISSIS*, sorella di *OMISSIS*, detto " *OMISSIS*", capostipite dell'omonimo clan mafioso operante nel territorio di Mattinata nonché cugino di primo grado di *OMISSIS*, assassinato il 9 agosto 2017 nell'ambito della sanguinosa guerra di mafia che vede contrapposti i *OMISSIS* al clan *OMISSIS*, e di

[6] Alla pagina 180 della citata Relazione della DIA si legge: *" OMISSIS" costituiscono la batteria con il ruolo preminente, che può contare su una maggiore ramificazione nella provincia, con appoggi presso i gruppi mafiosi del Gargano...e con contatti anche presso organizzazioni criminali extraregionali (calabresi e campani)".*
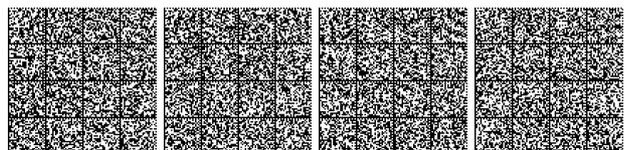
OMISSIS, considerato attuale figura di vertice del clan omonimo e padre di *OMISSIS*, amministratore della società "*OMISSIS*".

Non sembra necessario aggiungere altro sul contesto mafioso in cui si inquadrano le relazioni parentali e di frequentazioni necessarie del titolare della società in argomento, contesto attivo e vivace sotto il profilo criminale, cui è riconosciuta una pervasività particolare nell'economia legale, come già chiarito dagli inquirenti del processo Iscaro-Saburo, che inquadrano i *OMISSIS* come *"mafia imprenditoriale"*.

Così come è innegabile l'interesse nel tempo della famiglia " *OMISSIS*" per la gestione di attività ricettive in Manfredonia: l'informazione interdittiva è stata chiesta dal comune di Manfredonia nell'ambito di un procedimento concessorio relativo ad uno stabilimento balneare " *OMISSIS*", oggetto di una vicenda penale , che ha come protagonista *OMISSIS* e che attiene proprio alla violazione di sigilli posti allo stabilimento, verosimilmente determinata dal forte interesse dallo stesso nutrito per l'attività in questione, spinto fino al punto di contravvenire ad un ordine della magistratura.

Ulteriore conferma di tale interesse e delle modalità con le quali viene perseguito si può trarre dal fatto che *OMISSIS* è socio accomandatario nella società " *OMISSIS"*, titolare di una concessione su bene demaniale sul quale insiste la struttura di ristorazione denominata " *OMISSIS*", oggetto di sequestro nel settembre 2017 nell'ambito di un procedimento penale per abuso edilizio a carico del titolare dell' attività stessa: nella compagine societaria figura, oltre a *OMISSIS*, in qualità di socio accomandatario, anche la madre dello stesso, *OMISSIS*, il fratello, *OMISSIS*, e la sorella *OMISSIS*.

In questi *"complessi intrecci di sangue e di affari"* si inserisce un consigliere comunale di Manfredonia, il *OMISSIS*, socio della *OMISSIS*, che con l'amministratore condivide l'esperienza penale connessa alla violazione di sigilli al cantiere dello stabilimento balneare.

Questi *"complessi intrecci di sangue e di affari"* sono stati di fatto agevolati dalla "disattenzione" del Comune di Manfredonia per la gestione delle coste e dal disordine amministrativo che la Commissione ha registrato in tale settore.

La *mala gestio* in materia di concessioni demaniali marittime, che hanno funzione trainante dell'economia in un territorio a forte vocazione turistico-balneare, è stata evidenziata dall'accertamento ispettivo disposto dalla Ragioneria Generale dello Stato, i cui esiti sono stati comunicati al comune di Manfredonia con nota del 5 luglio 2018.

La Commissione ha anche rilevato che varie concessioni demaniali per uso balneare hanno avuto vicende che, in qualche modo, hanno coinvolto gli interessi della famiglia *OMISSIS*, come il "*OMISSIS*" di *OMISSIS* (cognata di *OMISSIS*, assessore con deleghe a "bilancio e patrimonio" della Giunta Comunale di Manfredonia , fino al 15.03.2018) - e il lido "*OMISSIS*", di cui è socio accomandatario *OMISSIS* e socio
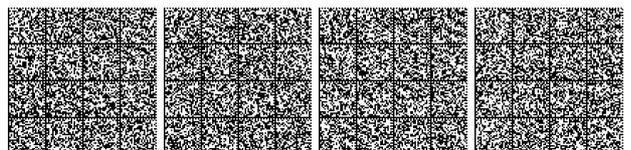
accomandante, insieme con altri, *OMISSIS*, assessore della Giunta del Comune di Manfredonia, di cui si è già innanzi detto.

8. Elementi di interesse ha evidenziato la Commissione di Accesso in relazione alle licenze per la somministrazione di bevande, che rientrano *lato sensu* nelle attività sottoposte alla verifica antimafia dedotta nel Protocollo di Legalità sopra richiamato, sistematicamente disapplicato dal Comune di Manfredonia.

La società "*OMISSIS*", dal 2013 "*OMISSIS*", gestisce il chiosco-paninoteca denominato "*OMISSIS*", sul Lungomare del Sole" in Manfredonia.

Amministratore della predetta società, alla quale sono state rilasciate licenze per la somministrazione di bevande ed alimenti, è *OMISSIS*.

OMISSIS è stato tratto in arresto da Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia e del ROS di Roma, unitamente al pregiudicato *OMISSIS*, ritenuto organico al gruppo mafioso "*OMISSIS*", in esecuzione di Ordinanza di Custodia Cautelare n.11102/18 D.D.A. e n. 6866/18 R.G.G.I.P. emessa dal GIP del Tribunale di Bari su richiesta della competente Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito delle indagini relative alla strage del 9 agosto 2017, più volte richiamata. *OMISSIS*, pur risultando estraneo alla mattanza di San Marco in Lamis, avrebbe custodito, per conto di *OMISSIS*, una pistola che sarebbe dovuta servire, secondo le intenzioni di quest'ultimo e come da risultanze investigative, per ammazzare un altro esponente del clan rivale dei *OMISSIS*.

I rapporti tra *OMISSIS*, figura di primaria importanza all'interno del clan *OMISSIS*, e *OMISSIS* appaiono saldi e perduranti nel tempo. Sebbene non sussistano controlli di polizia tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, da consultazione della banca dati dell'INPS, si è accertato che quest'ultimo ha lavorato, a decorrere dal 7 settembre 2017, per alcuni giorni presso ditta "*OMISSIS*", di cui il *OMISSIS* è stato amministratore unico fino al 24.04.2019 e che, come detto sopra, gestisce un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande in Manfredonia, al Lungomare del Sole.

Anche in questa circostanza non risulta essere stata formulata alcuna richiesta di documentazione antimafia né essere stati presi provvedimenti o alcun genere di iniziative, da parte dell'Amministrazione comunale di Manfredonia dopo l'adozione della misura cautelare.

9. La Commissione ha dedicato notevole attenzione all'abusivismo edilizio

Gli accertamenti hanno consentito di evidenziare che nel territorio sipontino si è permesso il proliferare di numerose costruzioni abusive senza che nessuna iniziativa sia stata mai assunta dal Comune per ristabilire, in una vasta e importante area del proprio territorio, la legalità. A distanza di tanti anni nessun abbattimento, nessuna concreta misura, ancora oggi, per contrastare il fenomeno di abusivismo. Giova evidenziare che in numerosi casi gli autori degli abusi sono personaggi gravitanti negli ambienti malavitosi.

Emblematico il caso di *OMISSIS*, la cui abitazione abusiva non è stata mai neanche oggetto di denuncia da parte della polizia locale. Situazione non certo
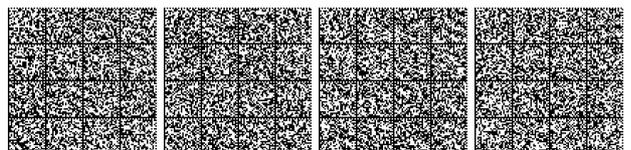
sconosciuta agli uffici comunali considerando che è stata peraltro concessa la residenza ai familiari dello stesso *OMISSIS*.

In data 18 aprile 2019 i Carabinieri di Foggia e Manfredonia traevano in arresto, su disposizione del G.I.P. di Bari, *OMISSIS* con l'accusa di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso. Il pregiudicato, ritenuto esponente di vertice del clan *OMISSIS*, è accusato di essere l'autore materiale dell'omicidio di *OMISSIS*, delitto perpetrato in Monte Sant'Angelo in data 21 marzo 2017. *OMISSIS*, a sua volta, era considerato un esponente di spicco del *clan dei montanari*, facente capo alla fazione dei *OMISSIS*.

OMISSIS veniva tratto in arresto all'interno dell'immobile abusivo in parola.

La Commissione ha evidenziato che , tra i tanti abusi formalmente denunciati, ma di fatto tollerati dal Comune, proprio in questo caso nessuna documentazione (eccezion fatta per quella dell'Anagrafe) risulta agli atti dell'Ente. Eppure, la "villetta" di *OMISSIS* sorge sul viale dei Pini, in posizione piuttosto evidente. L'immobile si trova su una delle strade principali del "Polder" e si contraddistingue, tra l'altro, per la presenza di un vistoso sistema di videosorveglianza.

Tra gli abusi edilizi presenti nell'area del "Polder" sipontino assume particolare rilievo quello relativo alla costruzione della pista "go kart", interamente abusiva, realizzata probabilmente negli anni '90 dal noto esponente della criminalità organizzata *OMISSIS*.

La vicenda amministrativa assume connotati paradossali se si considera che il Comune introitava somme di denaro a titolo di oblazione per abusi edilizi compiuti su terreni di proprietà prima del Consorzio di Bonifica e poi passati nel patrimonio comunale in presenza di abusi non sanabili.

Nessuna azione è stata intrapresa da parte del Comune.

Eppure, in data 13 febbraio 2013 il Corpo Forestale dello Stato e la Polizia ponevano sotto sequestro l'intera area (circa 3 ettari), sulla quale sussiste la pista lunga 1,4 km, oltre a 9 box abusivi e ad un'area di stoccaggio di rifiuti speciali di 3.000 mq. La notizia aveva ampia eco sulla stampa locale, ma, ancora una volta, "sfuggiva" a tutti gli organi comunali, sia politici, che tecnici, preposti alla vigilanza del Territorio.

E, ancora, proprio in prossimità di tale area, su viale degli Eucalipti, nel pomeriggio del 22 aprile 2009, erano stati assassinati in agguato di chiaro stampo mafioso – con tanto di colpo di grazia finale alla testa - il capo-*clan* *OMISSIS* (fratello di *OMISSIS* prima citato) e *OMISSIS*, suo autista. Il movente di tale brutale assassinio fu indicato dagli inquirenti dell'epoca in una possibile vendetta da parte del *clan* contrapposto dei *OMISSIS*: *OMISSIS* aveva avuto, infatti, un ruolo preminente nel processo ISCARO-SABURO, collaborando con i carabinieri nel piazzare alcune microspie in una masseria nella quale si sarebbe, di lì a poco, svolto un *summit* mafioso tra le due famiglie. *OMISSIS* aveva agito – *de facto-* quale "agente provocatore", cagionando pesantissime condanne per gli esponenti della famiglia *OMISSIS*.

In conclusione, non si può che riscontrare una inerzia dolosa da parte del Comune che ha omesso di compiere qualsiasi atto necessario a demolire le opere
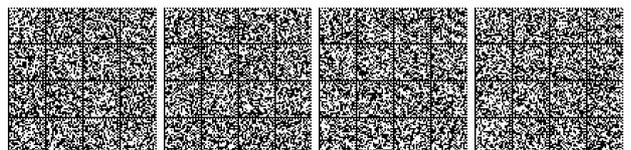
abusive costruite da un esponente di famiglia della criminalità organizzata, presente su un terreno nel frattempo divenuto di proprietà comunale.

Gli elementi informativi raccolti dalla Commissione di accesso e qui sinteticamente esposti, consentono di delineare un quadro della situazione sicuramente significativo.

Manfredonia risente della presenza di sodalizi mafiosi, attraverso esponenti di rilievo del clan *OMISSIS* e del clan *OMISSIS*, contrapposti in una sanguinosa faida, che ancora il 21 marzo 2019, con l'uccisione di *OMISSIS*, elemento di spicco del clan *OMISSIS*, ha funestato questa parte del territorio garganico.

Questa presenza si è manifestata e continua a manifestarsi non solo attraverso fatti criminosi eclatanti ma anche e soprattutto attraverso una sistematica attività di contaminazione dell'economia legale, tipica della "mafia degli affari", quale quella che opera in Manfredonia.

La forma privilegiata, attraverso cui si manifestano gli interessi malavitosi, ben visibile e percepibile per i poco meno di 60.000 abitanti della città di Manfredonia è, infatti, la presenza diretta o indiretta dei predetti esponenti della criminalità organizzata in svariate attività economiche.

Parimenti visibile e percepibile nella pubblica opinione è il fatto che queste attività economiche, come descritto dalla Commissione di accesso, non potrebbero certamente essere gestite se non vi fosse, da parte dell'Amministrazione comunale, quanto meno una "disattenzione" nell'esercizio delle proprie attribuzioni.

Si sono del resto colti più volte, anche sugli organi di stampa, segnali di percezione nella comunità locale di una presenza "opprimente" del clan *OMISSIS*. Dalla lettura di vari articoli di stampa, infatti, si evince chiaramente la percezione, anche nell'opinione pubblica, della valenza "mafiosa" dei *OMISSIS* quale famiglia che "*domina*" addirittura in modo "*incontrastato*" un'area della città di Manfredonia e che interagisce con realtà mafiose ben strutturate operanti nella provincia di Foggia al fine di ridefinire gli assetti criminali nell'area garganica.

Particolarmente significativo è il titolo apparso sulla *Gazzetta del Mezzogiorno Capitanata* il 21 febbraio 2019: ***"Alleanza OMISSIS contro il clan OMISSIS"*** e ancora " ***Un killer del clan OMISSIS in aiuto al gruppo OMISSIS".*** E ancora " ***L'aggravante mafiosità e l'alleanza tra i clan", "Movente: la vendetta e la necessità di ridefinire gli assetti di potere".***

È ben noto che la presenza delle organizzazioni mafiose grava pesantemente sulla vita sociale e politica delle comunità, con intrecci che possono limitarsi anche al semplice condizionamento laddove si registri una "tolleranza" o una "inerzia" da parte delle Amministrazioni locali nei confronti di certe condotte o attività: queste inerzie non comportano evidentemente una partecipazione attiva da parte degli amministratori o dei funzionari comunali alle attività, apparentemente lecite, delle organizzazioni mafiose, ma non per questo sono meno rilevanti, poiché su queste inerzie o su queste tolleranze si radica nella pubblica opinione locale la percezione della impunità e addirittura della inattaccabilità delle organizzazioni mafiose.
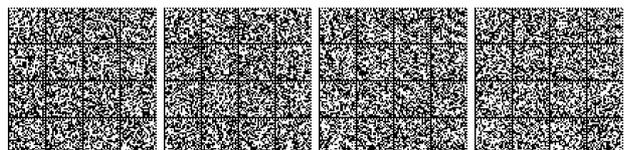
Tale appare appunto il caso di Manfredonia.

La Commissione ha fornito un copioso materiale informativo in ordine ai collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata ovvero su forme di possibile condizionamento di amministratori del comune di Manfredonia.

E' il caso del vice sindaco *OMISSIS*, di cui sono stati evidenziati i rapporti di familiarità con *OMISSIS*, coinvolto nella strage del 9 agosto 2017, evidentemente orientata alla eliminazione del boss *OMISSIS*.

E' ancora il caso del consigliere *OMISSIS*, socio della impresa "*OMISSIS*", il cui amministratore è *OMISSIS*, figlio convivente di *OMISSIS*, ritenuto reggente dell'omonimo clan. La società "*OMISSIS*" è stata destinataria di informazione antimafia interdittiva, che ha disvelato un complesso intreccio di rapporti parentali e cointeressenze economiche, nonché il forte interesse della famiglia *OMISSIS* per attività ricettive, specie di alto livello, che caratterizzano la costa sipontina.

In questi *"complessi intrecci di sangue e di affari"* si inserisce un consigliere comunale di Manfredonia, il *OMISSIS*, socio della " *OMISSIS*", società che il Tribunale della Prevenzione ha connotato come *"mafiosa"*.

Questi *"complessi intrecci di sangue e di affari"* finiscono per essere agevolati dalla disattenzione del Comune di Manfredonia per la gestione delle coste e dal disordine amministrativo che la Commissione ha registrato in tale settore.

Il dato impressionante è certamente rappresentato dal fatto che in *tutte* le ditte o nelle vicende amministrative oggetto di disamina, ampiamente descritte, si registra, quale denominatore comune, la presenza, diretta o indiretta, degli esponenti della criminalità organizzata più e più volte citati, o di persone a loro vicine.

La presenza della famiglia *OMISSIS* si è rilevata in ampi settori.

Il servizio cimiteriale di trasporto dei cadaveri su disposizione della Pubblica Autorità, oggetto di apposita convenzione con il comune di Manfredonia, risulta svolto, tra gli altri, dalla impresa di pompe funebri di *OMISSIS* - sorella di *OMISSIS* sopra detto- destinataria di informazione interdittiva antimafia, emessa su richiesta del Comune di Mattinata, destinatario del provvedimento dissolutorio ai sensi dell'art. 143 TUEL. Il comune di Manfredonia, dove ha sede l'azienda in questione e dove la stessa continua ad operare, non solo non ha mai richiesto l'informativa antimafia, come è risultato dalla visione del fascicolo relativo, ma continua a consentire alla ditta interdetta di svolgere il servizio senza intraprendere alcuna iniziativa in merito.

In un contesto caratterizzato dalla presenza di una agguerrita criminalità organizzata la soglia di attenzione sulle cautele antimafia è stata bassa così da istituzionalizzare un *favor* per imprese collegate alla criminalità organizzata.

Scarsa attenzione dell'Amministrazione comunale si è riscontrata nell'attività di controllo del territorio: nella zona sipontina si è permesso il proliferare di numerose costruzioni abusive senza che nessuna iniziativa sia stata mai assunta dal Comune per ristabilire, in una vasta e importante area del proprio territorio, la legalità.

A distanza di tanti anni nessun abbattimento, nessuna concreta misura, ancora oggi, per contrastare il fenomeno di abusivismo. Ciò ha permesso di vivere "indisturbati" a soggetti legati alla criminalità mafiosa, come di *OMISSIS*, legato al
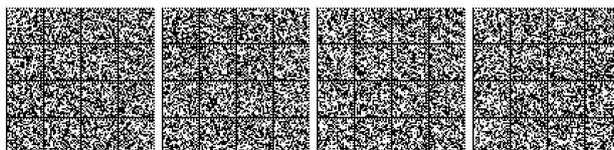
clan *OMISSIS*, che, peraltro, gestisce di fatto l'impresa "*OMISSIS*", la quale domina il commercio del pescato in Manfredonia.

Ancora i *OMISSIS* fruiscono del comportamento omissivo del comune di Manfredonia, che non ha assunto alcuna iniziativa in merito al "Kartodromo" abusivamente realizzato da *OMISSIS*, nei cui pressi, peraltro, si è consumato un efferato omicidio, come si è detto. Anche in questo caso mai assunta dall'Amministrazione comunale una concreta iniziativa per restituire alla legalità e alla collettività quei luoghi.

Si percepisce, dall'esame della relazione una sorta di logica "spartitoria" tra i vari soggetti contigui o organici alla criminalità organizzata.

Logica avallata proprio dall'atteggiamento quantomeno soggiacente dell'Amministrazione comunale, che ignora le cautele antimafia, consentendo agli esercizi commerciali ora di *OMISSIS* - vicino a *OMISSIS*, referente del clan *OMISSIS* - ora di *OMISSIS* - vicino al clan *OMISSIS* - di essere potenziali veicoli di penetrazione dei gruppi mafiosi nell'economia legale, in un contesto fortemente segnato dalla presenza della "mafia degli affari".

Grossolana e pertanto non incolpevole è la leggerezza con cui, a fronte di un contratto del valore milionario – quello con "*OMISSIS*" per la gestione dei tributi - il Comune di Manfredonia "dimentica" le disposizioni antimafia, in presenza di nomi evocativi di contesti criminali.

Nel complesso, l'Amministrazione Comunale appare in più occasioni testimone passiva, in altre protagonista delle vicende illustrate dalla Commissione.

Non si registrano iniziative concrete per rimuovere le situazioni di infiltrazione malavitosa descritte, né si fa ricorso, con la dovuta efficienza, ai rimedi che pure offre la normativa antimafia.

Le situazioni descritte hanno indotto e consolidato vantaggi diretti di appartenenti alla consorteria mafiosa, in alcuni casi con una sorta di "privatizzazione" di beni pubblici, sottratti con il regime della concessione alla comunità e alla libera concorrenza.

Queste circostanze, in uno con le relazioni personali pure ampiamente illustrate, denotano la capacità del contesto delinquenziale di Manfredonia di incidere sull'Amministrazione e di condizionare le decisioni degli organi comunali, e rendono plausibile l'esistenza di un condizionamento, tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi comunali, e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

Si ritiene quindi di condividere la valutazione della Commissione che rileva come tutte queste vicende, al di là della loro valenza oggettiva, inducono sulla comunità locale un'inevitabile percezione di sfiducia nella Pubblica Autorità. Del resto, nell'applicazione dell'art. 143, T.U.E.L. può assumere rilevanza finanche "*una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità anche in quanto subita*". (Consiglio di Stato, n. 227/2011).

Ai fini del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione pubblica è, infatti, necessario porre in atto, soprattutto in territori così pesantemente condizionati
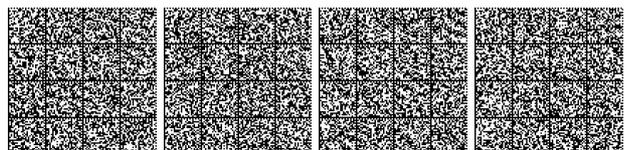
dalla presenza della criminalità organizzata, ogni possibile rimedio giuridico e gestionale, per rimuovere, anche "visibilmente" tutte quelle situazioni che, in qualsiasi modo, agevolano direttamente o indirettamente gli esponenti criminali.

A Manfredonia ciò non è avvenuto e non avviene.

Il cittadino comune è ben conscio della situazione: non può certamente favorire una riaffermazione della legalità il fatto che determinati soggetti, direttamente o indirettamente, siano protagonisti a vario titolo della vita economica o sociale della comunità.

Non può vedersi imparzialità nella gestione del Comune, laddove le "solite" famiglie continuino a gestire l'economia in maniera indisturbata.

In questo quadro si ritiene che le situazioni descritte rendano plausibile, nella concreta realtà di quel territorio e in base ai dati informativi acquisiti, l'ipotesi quanto meno di una soggezione di amministratori o di dipendenti comunali rispetto a quelle logiche e, come noto, dette situazioni non si traducono, necessariamente, in comportamenti penalmente sanzionabili imputabili ai singoli amministratori.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla Commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota dunque un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo.

Il complesso di questa situazione denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

Questa situazione finisce per essere funzionale agli interessi ampiamente descritti, direttamente o indirettamente riconducibili a esponenti della criminalità organizzata, che si sostanziano nell'esigenza, per loro fondamentale, di mantenere il vantaggioso *status quo* ampiamente descritto. A fronte di tali interessi, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza o comunque un'incapacità di intervento da parte dell'Amministrazione comunale.

In effetti, le criticità riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori in cui si appuntano i sostanziali interessi degli esponenti della cosca. Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Manfredonia capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Manfredonia e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il prefetto: GRASSI

19A07002
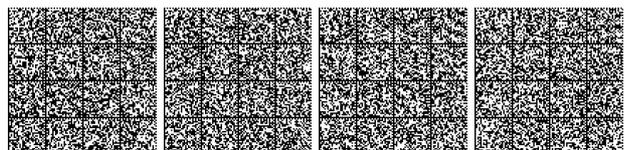
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 24 ottobre 2019.

Variazione del responsabile del mantenimento in purezza di talune varietà di specie agrarie, iscritte ai relativi registri nazionali delle varietà vegetali.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della Direzione generale dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Viste le domande presentate ai fini della variazione del responsabile del mantenimento in purezza delle varietà vegetali, inserite nel presente dispositivo, nei rispettivi registri nazionali;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di detta variazione;

Ritenuto che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate e di dover procedere in conformità;
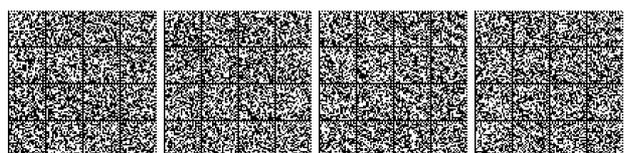
Decreta:

Articolo unico

1. La responsabilità del mantenimento in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre ditte con precedenti decreti, viene modificata come di seguito riportato:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	Nuovo responsabile della conservazione in purezza
6400	Erba Medica	Zenith	Florimond Desprez	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling
7630	Senape Bianca	Mega	Veredelingstation a.g.	Westyard bv

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

19A07006

DECRETO 24 ottobre 2019.

Iscrizioni di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Vista la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della direzione generale dello sviluppo rurale e della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione della varietà di specie foraggere nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente, esaminati nel corso della riunione del 30 settembre 2019 del gruppo permanente per la protezione delle piante - sezione sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie foraggere, le cui descrizioni e risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
18706	Favino	Fato	Università degli studi di Perugia
18021	Trifoglio alessandrino	Flavius	Società agricola D'Eugenio Italo e Figli S.r.l.
10010	Trifoglio alessandrino	Lilibeo	Università degli studi di Palermo - Dipartimento di agronomia ambientale e territoriale
547	Veccia comune	Pietranera	Università degli studi di Palermo - Dipartimento di agronomia ambientale e territoriale
17225	Erba medica	Buttero	CRA - FLC Centro di ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

19A07013
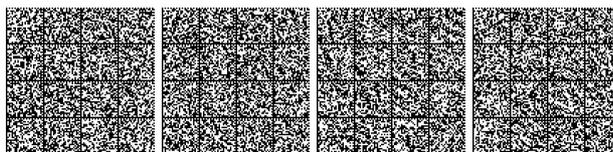
DECRETO 24 ottobre 2019.

Iscrizione di varietà di mais al registro nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della direzione generale dello sviluppo rurale e della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate al fine dell'iscrizione delle varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 1065/1973;

Visti i pareri espressi dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazione proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2019 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
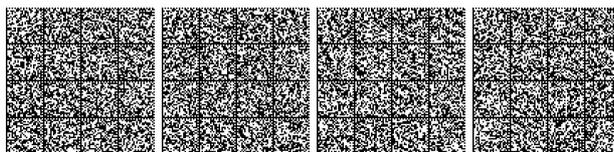
Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sotto riportate, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
18169	SY Brenton	200	HS	Syngenta France SAS - Francia
18353	LG31284	600	HS	Limagrain Italia S.p.a. - Corte de' Cortesi (CR) e Limagrain Europe S.A. - Francia

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A07014

DECRETO 24 ottobre 2019.

Cancellazione di varietà su richiesta del responsabile.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio del 2019, n. 25, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2018 al n. 191, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto la direttiva direttoriale 1° marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Vista la nota del 4 settembre 2019, n. 9208, inerente lo svolgimento delle attività della direzione generale dello sviluppo rurale e della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, con la quale sono state impartite indicazioni al fine di assicurare la continuità amministrativa nelle more del perfezionamento degli incarichi dirigenziali, incaricando i Capi Dipartimento, nell'ambito dei quali sono incardinate le direzioni generali prive di direttore, di assicurare lo svolgimento dei compiti strumentali connessi all'organizzazione e alla gestione delle risorse strumentali, finanziarie e umane attribuite ai relativi Dipartimenti ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo n. 300/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

1. A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
12454	Frumento tenero	Scaleo	RAGT 2N SAS	04/10/2010
16428	Frumento tenero	Albacore	KWS Momont SAS	13/10/2016
17971	Frumento tenero	KWS Vulcanor	KWS Momont SAS	18/12/2018
13778	Frumento tenero	Toskani	KWS Momont SAS	04/12/2012
17175	Orzo polistico	KWS Hopping	KWS Momont SAS	23/10/2017

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2019

Il Capo del Dipartimento: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

19A07015
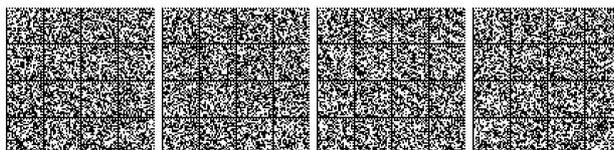
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 5 novembre 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Lombardia a partire dal mese di ottobre 2018. (Ordinanza n. 613).

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2018, recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a causa degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto a partire dal giorno 28 ottobre 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, n. 559 del 29 novembre 2018, n. 560 del 7 dicembre 2018, n. 564 del 27 dicembre 2018, n. 568 del 16 gennaio 2019, n. 575 dell'8 febbraio 2019, n. 601 del 1° agosto 2019 e n. 606 del 18 settembre 2019;

Vista la nota del 2 ottobre 2019 con la quale il direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia - commissario delegato, nel segnalare la necessità di integrare il piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 con l'intervento di manutenzione straordinaria della pista di emergenza Ponte Plus - Santa Caterina, da finanziare con risorse regionali, ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di euro 2.000.000,00 sulla contabilità speciale n. 6102, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 558/2018 ed al medesimo intestata, necessari per l'attuazione del richiamato intervento;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. 2226 dell'8 ottobre 2019, con cui sono state individuate ulteriori risorse finanziarie necessarie per fronteggiare l'emergenza in questione;

Visto l'art. 2, commi 3 e 4, della richiamata ordinanza n. 558/2018, ai sensi del quale le regioni, le province e i comuni sono autorizzati a trasferire sulle contabilità speciali appositamente aperte per la realizzazione degli interventi previsti nella medesima ordinanza, eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, e con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle citate risorse aggiuntive ed il relativo ammontare;

Ravvisata la necessità di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Integrazione risorse finanziarie Regione Lombardia

1. Per la realizzazione delle attività necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza citato in premessa, la Regione Lombardia provvede a versare la somma di euro 2.000.000,00 nella contabilità speciale n. 6102, aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 ed intestata al direttore generale territorio e protezione civile della Regione Lombardia - commissario delegato, con oneri posti a carico del capitolo di bilancio regionale n. 6791, di cui alla delibera della giunta regionale della Lombardia n. 2226 dell'8 ottobre 2019.

2. Il commissario delegato provvede alla conseguente rimodulazione del Piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma, 3, della richiamata ordinanza n. 558/2018, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

3. Il predetto commissario è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1/2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2019

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

19A07003
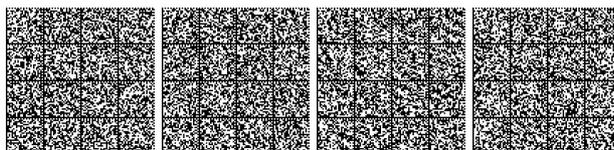
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 ottobre 2019.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Demelora» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1593/2019).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;
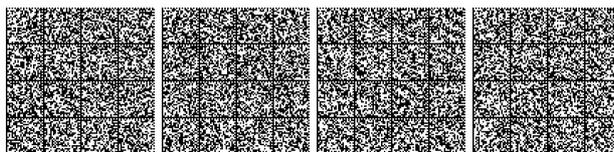
Vista la determina n. 895/2013 del 14 ottobre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 255 del 30 ottobre 2013 con la quale la società Acino AG ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Demelora» (Rivastigmina) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 3 giugno 2019 con la quale la società Luye Pharma AG ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe A del medicinale «Demelora» (Rivastigmina) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. n. 041261025 e n. 041261064;

Vista la determina AAM/PPA n. 480 del 17 giugno 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 157 del 6 luglio 2019, con cui veniva autorizzato il trasferimento di titolarità a favore di Neuraxpharm Italy S.p.a.;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 luglio 2019;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 luglio 2019;

Vista la deliberazione n. 23 del 16 settembre 2019 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DEMELORA (Rivastigmina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«4,6 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261025 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 26,81. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 50,29. Nota AIFA: 85;

«9,5 mg/24 h cerotto transdermico» 30 cerotti in bustina CARTA/PET/AL/PAN - A.I.C. n. 041261064 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 29,18. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 54,73. Nota AIFA: 85.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Demelora» (Rivastigmina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Demelora» (Rivastigmina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 ottobre 2019

Il direttore generale: LI BASSI

19A07022
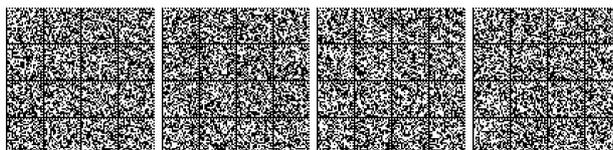
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 24 luglio 2019.

Pedemontana Lombarda: collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Modifiche al parere sul 2° atto aggiuntivo alla convenzione unica tra Cal S.p.a. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., con modifica dei termini, e conferma delle misure di defiscalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011. (Delibera n. 42/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» (PCM);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del price-cap quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1999 - supplemento ordinario) emanato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, e recante «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità)»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuati dal Governo attraverso un programma («Programma infrastrutture strategiche») formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443 del 2001;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, e la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo
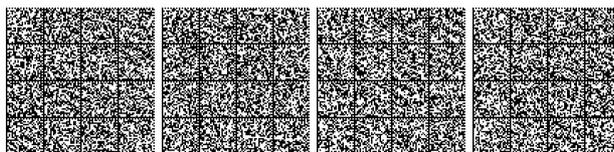
Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, ha definito le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera *b)*, punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con i quali si prevede specificatamente che «Al fine di garantire una maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE»;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007, con la quale questo Comitato detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Visto l'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e seguenti modificazioni, che introduce misure di defiscalizzazione al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture, incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente e da realizzare con i contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-*ter*, del Codice dei contratti pubblici, e prevede l'utilizzo delle misure stesse anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento;

Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato al CIPE in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, all'art. 36, comma 1 e comma 6-*ter*, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, conferma in particolare le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica, e desume le diverse attribuzioni all'ART;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che tra l'altro all'art. 36, comma 1, nel modificare l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, conferma la competenza di questo Comitato, in materia di atti convenzionali con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali con il compito di svolgere le funzioni di cui al comma 2, dell'art. 36, del decreto-legge n. 98 del 2011 e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 2013, con la quale questo Comitato ha integrato la delibera n. 39 del 2007 dettando, per le concessionarie esistenti alla data di pubblicazione della delibera stessa, criteri e modalità di aggiornamento quinquennale dei piani economico finanziari;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 19 dicembre 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendone l'applicazione alle nuove concessioni in relazione alle quali, alla data di adozione della delibera medesima, non sia stato pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito;

Visto il Trattato fondamentale dell'Unione europea (TFUE) ed in particolare gli articoli 3, 14 e 170;

Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;
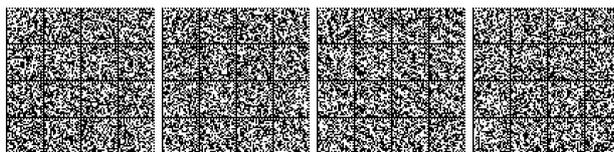
Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il «Meccanismo per collegare l'Europa»;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti in concessione ed in particolare gli articoli 2 e 17 relativi, rispettivamente, ai principi di libera amministrazione delle autorità pubbliche e agli accordi di cooperazione tra enti nell'ambito del settore pubblico;

Visto il parere del NARS del 28 maggio 2014, n. 4;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui all'art. 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle direzioni generali competenti del Ministero alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e visti in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2. per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 163 del 2006;

5.3 le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

6. l'art. 178 concernente «norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio»;

7. l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443 del 2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443 del 2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra i «Sistemi stradali e autostradali» del corridoio plurimodale padano, l'«Asse stradale pedemontano - piemontese - lombardo - veneto» e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i corridoi autostradali e stradali, include il «Sistema Pedemontano e opere complementari»;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 2006, con la quale, rilevato che il Sistema Pedemontano è incluso nell'intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, questo Comitato ha:

1. approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del Collegamento autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo e opere connesse, fissando in euro 4.665.504.453 il limite di spesa dell'intervento;

2. preso atto che il soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in società per azioni a norma del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 2006, con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma del-

le infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 2005, ha confermato nell'ambito dei Sistemi stradali ed autostradali del Corridoio plurimodale padano la voce Asse autostradale pedemontano (Piemontese - Lombardo - Veneto);
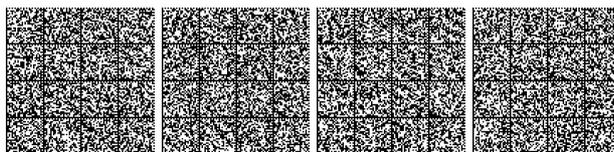
Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2007, che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 4 ottobre 2007, n. 108, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2007, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, in merito allo schema di «convenzione unica» sottoscritto il 1° agosto 2007 tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a. (CAL, subentrata ad ANAS S.p.a. nelle funzioni di soggetto concedente ai sensi del comma 979 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296), e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. (APL), convenzione che è stata poi approvata con il decreto interministeriale 12 febbraio 2008, n. 1667;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277/2008), che ha inserito, nell'Allegato B, l'Autostrada Pedemontana Lombarda tra le opere connesse dell'EXPO 2015;

Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n. 97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 2010, con la quale:

1. è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il progetto definitivo dell'intervento «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico del Gaggiolo ed opere connesse», a eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della tangenziale di Varese, e con esclusione della parte relativa allo svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto;

2. è stato approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il progetto definitivo degli interventi: variante dell'opera connessa TRVA06; variante di Lozza del 1° lotto della Tangenziale di Varese; opera connessa TRCO11; tratta B2 e relative opere connesse; opera connessa TRMI10; opere connesse TRMI12 e TRMI14; variante dell'Interconnessione della tratta D con l'autostrada A4; opera connessa TRMI17;

3. è stata disposta, ai sensi dell'art. 167, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la variante progettuale dello svincolo di Gazzada (tangenziale di Varese - lotto 1);

4. è stato fissato il limite di spesa dell'opera in euro 4.166.464.079;

Visto l'atto aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica stipulato in data 8 maggio 2010, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte di questo Comitato, tra CAL e il Concessionario ai fini dell'adozione del PEF e della relativa relazione esplicativa nonché dell'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale, e visto l'atto integrativo a detto atto aggiuntivo stipulato tra le parti il 2 marzo 2011 per recepire alcune indicazioni formulate dal Ministero dell'economia e delle finanze nelle more dell'adozione del decreto interministeriale di approvazione dell'atto aggiuntivo stesso;

Vista la citata delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011, ed errata corrige *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011, con la quale questo Comitato ha preso atto delle risultanze della sperimentazione del monitoraggio finanziario *ex* art. 176, comma 3, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni - avviata con delibera 27 marzo 2008, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 2008, e delibera 18 dicembre 2008, n. 107, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 2009 - e ha formulato direttive per la prosecuzione della sperimentazione stessa nell'ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. («*Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts*»), predisposto sulla base degli esiti di detta sperimentazione ed ammesso a cofinanziamento dalla Commissione europea;

Vista la delibera 18 febbraio 2013, n. 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato specifiche «Linee guida per l'applicazione delle misure di agevolazione fiscale previste dall'art. 18 della legge n. 183/2011», le quali prevedono peculiari previsioni relative alle opere di interesse strategico già affidate ossia quelle in relazione alle quali, come nel caso di cui trattasi, «alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012 di conversione del decreto-legge n. 179/2012 sia stata approvata la convenzione di concessione»;

Vista la delibera 21 dicembre 2012, n. 136, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 2013, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine al Programma delle infrastrutture strategiche di cui al 10° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2012, che include, nella tabella 0 «Programma infrastrutture strategiche», l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte, Lombardia, Veneto», che comprende l'intervento «Dalmine-Como-Varese valico Gaggiolo e opere varie connesse»;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 30, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 2013, con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico intitolato «Integrazione della delibera n. 39 del 2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale»;

Vista la delibera 19 luglio 2013, n. 31, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2013, concernente gli atti aggiuntivi alle relative Convenzioni Uniche stipulati da ANAS S.p.a. con le concessionarie autostradali ATIVA; Asti - Cuneo, Milano Serravalle - Milano Tangenziali, SATAP A4, SATAP A21, e relativi ai requisiti di solidità patrimoniale;

Vista la delibera 8 novembre 2013, n. 72, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 2014), con la quale questo Comitato ha precisato e interpretato i punti n. 5.1 e 5.2 della citata delibera n. 1 del 2013;
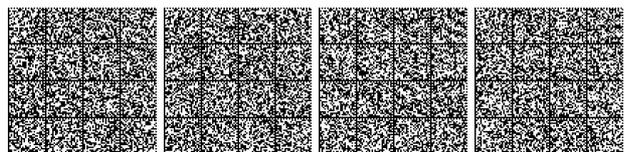
Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 2015, con la quale questo Comitato ha deliberato, in particolare, quanto segue:

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della legge 12 dicembre 2011, n. 183, il contributo pubblico a fondo perduto necessario per il riequilibrio del PEF è determinato nell'importo di 393 milioni di euro;

che l'ammontare delle misure agevolative, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 183/2011 e successive modificazioni a compensazione della quota di contribuzione pubblica mancante come determinata al precedente punto, è fissato una tantum e per l'intera durata della concessione in 800 milioni di euro in valore assoluto;

che è formulato parere favorevole in ordine all'atto aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica tra concessioni autostradali lombarde S.p.a. e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. in data 1° agosto 2007 ed in ordine ai relativi allegati, subordinatamente al recepimento delle prescrizioni indicate;

Preso atto che:

1. in data 11 maggio 2015 CAL e APL hanno sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2, inviandolo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il 20 maggio 2015 per il prosieguo dell'*iter* approvativo;

2. in sede di predisposizione del decreto interministeriale di approvazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti unitamente a quello dell'economia e delle finanze (MEF) hanno richiesto di eliminare la previsione riportata all'art. 4.7 del medesimo atto, che contemplava l'eventuale stralcio dell'ultimo lotto dell'opera (tratta *D)*, in difformità allo schema di atto sottoposto licenziato da questo Comitato;

3. in data 29 settembre 2016 CAL e APL hanno nuovamente sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 2, recependo le indicazioni ministeriali, e lo hanno trasmesso per l'acquisizione del provvedimento approvativo;

4. in conseguenza della crescente dilazione dei tempi, è emersa l'esigenza di aggiornare il termine per la chiusura del contratto di finanziamento (Senior 2), posticipandolo dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019. In ragione di ciò il Capo di Gabinetto *pro tempore* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 7 giugno 2017 prot. 22623 ha inviato al DIPE (e p.c. al *MEF)* una comunicazione in cui si rappresentava «la necessità di fornire al CIPE, affinché lo stesso ne prenda atto, chiarimenti in merito alla variazione, all'interno del testo dell'atto aggiuntivo in oggetto, del termine riportato per la chiusura del contratto di finanziamento (art. 3.1 dell'atto aggiuntivo)»;

5. l'adeguamento del termine per la chiusura del contratto di finanziamento (Senior 2) è stato riportato nella seduta di questo Comitato del 10 luglio 2017 tra le «informative che non comportano adozione di delibera». Il testo di atto aggiuntivo n. 2, con la nuova previsione di scadenza, è stato quindi approvato con il decreto interministeriale n. 7 del 19 gennaio 2018;

Considerato che:

1. con nota del 17 maggio 2018 la Corte dei conti ha restituito al MIT il decreto interministeriale n. 7 del 2018 a causa di una irregolarità formale consistente nella mancata apposizione della firma digitale. Per superare tale rilievo, CAL e APL in data 20 dicembre 2018 hanno nuovamente sottoscritto l'atto, nella forma richiesta, che a sua volta è stato nuovamente approvato con decreto interministeriale n. 138 dell'11 aprile 2019;

2. in data 27 maggio 2019 l'Ufficio di controllo della Corte dei conti ha richiesto ulteriori chiarimenti al MIT sui contenuti dell'atto aggiuntivo, che sono stati forniti con nota del 29 maggio 2019. Il giudice istruttore ha ritenuto, in particolare, che le informazioni acquisite consentano di superare solo parzialmente i rilievi formulati e, conseguentemente, ha rimesso gli atti alla valutazione collegiale della Sezione di controllo della Corte dei conti;

3. nell'adunanza del 25 giugno 2019, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, ha comunicato ai rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti convenuti, la sussistenza di elementi di perplessità, ritenendo necessaria una nuova deliberazione del CIPE in ragione delle suddette modifiche dei termini relativi alla chiusura dei contratti di finanziamento e dell'inevitabile slittamento complessivo dei tempi. All'esito dell'audizione dei rappresentanti ministeriali, la Corte dei conti ha ritenuto che permanessero i rilievi formulati in sede istruttoria e, in pari data, ha deliberato di «ricusare il visto e la conseguente registrazione» del decreto interministeriale MIT-MEF n. 138 del 2019;

4. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota MIT del 1° luglio 2019, prot. 16500) ritiene che i rilievi sollevati dalla Corte dei conti possano essere superati attraverso un'apposita deliberazione di questo Comitato, consentendo allo stesso tempo il perfezionamento della procedura;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalla quale emerge quanto segue:

1. l'atto aggiuntivo n. 2 sottoscritto tra Concessioni autostradali lombarde S.p.a. e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. in data 20 dicembre 2018, unitamente al Piano economico finanziario e agli Allegati tecnici, è conforme alla delibera CIPE n. 24 del 2014 e all'informativa resa nella seduta di questo Comitato del 10 luglio 2017;

2. il termine per il perfezionamento del contratto di finanziamento Senior n. 2, originariamente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente rideterminato al 31 dicembre 2019, risulta strettamente correlato alla originaria data di redazione dell'atto (2015). Tale termine ad oggi appare superato in considerazione dell'allungamento dei tempi procedurali. Risulta invece pienamente vincolante l'ulteriore limite temporale contemplato dall'art. 3 dell'atto aggiuntivo n. 2, nella misura in cui impone il perfezionamento della provvista finanziaria «entro dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi ai lotti B2 e C»;
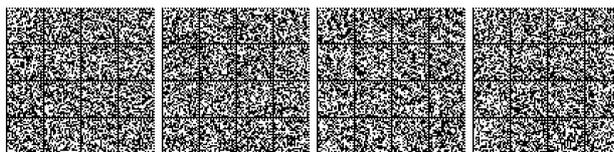
3. l'art. 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2 già prevede che il Cronoprogramma dei lavori, ripartito per lotti funzionali, tenga conto dei tempi di approvazione dell'atto medesimo. La disposizione convenzionale citata implica che i tempi del cronoprogramma decorrano dalla data di efficacia dell'atto;

4. in considerazione della natura previsionale del Piano economico finanziario le misure di defiscalizzazione previste all'art. 18 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni risultano effettivamente applicabili al verificarsi dei presupposti di diritto. È fatto salvo l'ammontare massimo di tali misure fissato dalla delibera CIPE n. 24 del 2014 in 800 milioni in valore assoluto, *una tantum* e per l'intera durata della concessione;

5. in presenza di uno slittamento temporale delle fasi esecutive, l'art. 4 dell'atto aggiuntivo prescrive che l'adeguamento delle scadenze avvenga in concessione di ciascun aggiornamento quinquennale del Piano economico finanziario. Tale disposizione assicura peraltro la connotazione previsionale del Piano economico finanziario che è invece inficiata nell'ipotesi di adeguamento con dati e valori consuntivi;

Considerato che:

1. il termine per il perfezionamento del contratto di finanziamento Senior n. 2, originariamente fissato al 31 dicembre 2018 e successivamente rideterminato al 31 dicembre 2019, sia implicitamente superato dal prolungamento dei tempi procedurali e integralmente sostituito dall'ulteriore vincolo temporale previsto nell'art. 3 dell'atto aggiuntivo n. 2 per il finanziamento Senior 2;

2. il cronoprogramma di cui all'atto aggiuntivo n. 2 sia traslato in avanti, con decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'atto stesso, senza necessitare conseguentemente un prolungamento della concessione;

3. debba essere confermato l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2014, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, nonché in funzione dell'effettiva entrata in esercizio delle tratte;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2019, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota MIT-DG VCA 1° luglio 2019, n. 16500 (protocollo in entrata MIT-GAB 1° luglio 2019, n. 26177), con la quale, oltre ad essere richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno del CIPE del tema in esame, la direzione generale auspica il perfezionamento della procedura, attraverso una deliberazione del CIPE che dovrebbe:

1. confermare il cronoprogramma di cui all'atto aggiuntivo n. 2 e approvare la conseguente traslazione in avanti del medesimo cronoprogramma, con decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'atto stesso;

2. confermare l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2014, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, nonché in funzione dell'effettiva entrata in esercizio delle tratte;

3. approvare i termini previsti dall'art. 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento Senior 1 e Senior 2, con l'eccezione del periodo «comunque entro la data del 31 dicembre 2019», termine implicitamente superato dal prolungamento dei tempi procedurali e integralmente sostituito dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo articolo per il finanziamento Senior 2;

4. approvare l'atto aggiuntivo n. 2 già sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018 unitamente al PEF e agli allegati tecnici conformi alla delibera CIPE n. 24 del 2014;

Vista la nota MIT-GAB 1° luglio 2019, n. 26231 (protocollo in entrata DIPE 1° luglio 2019, n. 3611), con la quale, oltre ad essere richiesta l'iscrizione all'Ordine del giorno del CIPE del tema in esame, il Capo di Gabinetto fa espressa richiesta di riferirsi direttamente alla direzione generale competente per future richieste di chiarimento;

Vista la nota DIPE 3736 del 5 luglio 2019 con la quale il Dipartimento della PCM chiedeva al MIT, di inviare la deliberazione adottata dalla Corte dei conti - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato;

Vista la nota MIT-DG VCA 9 luglio 2019. n. 17330 (protocollo in entrata DIPE 5 luglio 2019, n. 3762), con la quale la direzione generale trasmette gli atti disponibili relativamente alla deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, dai quali per altro emerge che la Corte dei conti ha precisato quanto segue:

1. la mancata presa d'atto del CIPE sulla traslazione in avanti del cronoprogramma, ove per la conclusione delle attività si fa riferimento al termine del 2024 in luogo di quello precedentemente indicato del 2021;

2. l'esigenza generale di confermare, trattandosi di aspetti non marginali, l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2014, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, nonché in funzione dell'effettiva entrata in esercizio delle tratte;

3. la mancata richiesta di deliberazione del CIPE, da parte del MIT, sull'intervenuta modifica del termine ultimo per la chiusura dei contratti di finanziamento, che ha formato invece oggetto di mera informativa da parte del MIT, e pertanto sarebbe ritenuto necessario dall'organismo di controllo una apposita deliberazione del CIPE circa lo slittamento del periodo di defiscalizzazione previsto ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 183 del 2011;
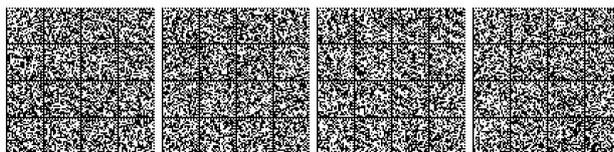
Vista la nota 23 luglio 2019, n. 4105-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del Comitato, con la quale in particolare è stato rilevato che l'attuale delibera si è resa necessaria «a seguito di richiesta della Corte dei conti (sezione centrale di controllo), in fase di registrazione del decreto interministeriale MIT-MEF n. 138 del 2019»;

Considerato, che, a seguito del dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna, si è convenuto di approvare la presente delibera con la massima urgenza, di condividere le esigenze espresse dalla Regione Lombardia di velocizzare gli investimenti previsti dall'opera in esame e di ritenere che debba essere data comunicazione al DIPE delle motivazioni finali che saranno espresse dalla Corte dei conti, ad oggi ancora non disponibili, relativamente alla deliberazione della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato sul decreto interministeriale n. 138 del 2019;

Acquisito in seduta il concerto dei Ministri presenti;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. In merito a quanto già espresso da questo Comitato con delibera n. 24 del 2014, inerente l'atto aggiuntivo n. 2 e al contributo pubblico di cui all'art. 18 della legge n. 183 del 2011, il Comitato esprime parere favorevole ai cambiamenti proposti sul parere espresso con la sopra citata delibera n. 24 del 2014 e pertanto:

1.1 approva la traslazione in avanti del cronoprogramma, con previsione espressa della sua decorrenza dalla data di effettiva efficacia dell'atto stesso;

1.2 conferma l'ammontare massimo delle misure di defiscalizzazione di cui alla delibera CIPE n. 24 del 2014, da riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183 del 2011, con previsione della loro effettiva erogazione al verificarsi delle condizioni previste per legge, nonché in funzione dell'effettiva entrata in esercizio delle tratte;

1.3 approva i termini previsti dall'art 3.1 dell'atto aggiuntivo n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento senior 1 e senior 2, con l'eliminazione del periodo «comunque entro la data del 31 dicembre 2019», termine che si ritiene implicitamente superato dal prolungamento dei tempi procedurali e integralmente sostituito dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo articolo per il finanziamento senior 2;

1.4 conferma, esprimendo parere favorevole, l'atto aggiuntivo n. 2 già sottoscritto da CAL e APL in data 20 dicembre 2018, con le modifiche sopra riportate.

2. Le suddette modifiche al parere già espresso in data 1° agosto 2014 non comportano necessità di modifiche all'atto già sottoscritto da CAL S.p.a e Autostrada pedemontana lombarda S.p.a. in data 20 dicembre 2018. Pertanto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti procederà, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla nuova sottoscrizione del decreto interministeriale di approvazione del menzionato atto aggiuntivo n. 2, ai fini della tempestiva sottoposizione alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità.

3. La traslazione in avanti del cronoprogramma non determina un prolungamento della concessione in quanto la sua decorrenza parte dalla data di effettiva efficacia dell'atto aggiuntivo in esame.

4. Il MIT deve trasmettere al DIPE, appena disponibile, l'esito dell'adunanza del 25 giugno 2019 con la quale la Sezione centrale di controllo della Corte dei conti ha ricusato il visto e la registrazione del decreto interministeriale n. 138 del 2019.

5. In caso l'esito dell'adunanza e le motivazioni espresse, relativamente alla deliberazione sul decreto interministeriale n. 138 del 2019 della citata Sezione centrale di controllo, comportino necessariamente modifiche sostanziali dei punti 1, 2 e 3 della presente delibera, il Ministero delle infrastrutturre e dei trasporti dovrà ripresentare al primo CIPE utile una proposta di aggiornamento della presente delibera.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi alla presente delibera.

7. Il medesimo Ministero provvederà altresì a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

8. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 24 luglio 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1-1391

19A07004
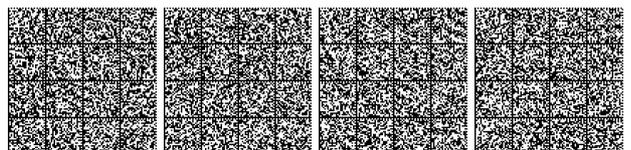
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dizzitam»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 201 del 28 ottobre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DIZZITAM nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Farma Group S.r.l.;

confezioni:

«200 mg/ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045837010 (in base 10) 1CQUQL (in base 32);

«200 mg/ml soluzione orale e iniettabile per uso endovenoso" 10 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045837022 (in base 10) 1CQUQY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione orale e iniettabile;

validità prodotto integro: quattro anni;

condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione. Non congelare;

composizione:

principio attivo:

ogni fiala da 10 ml contiene 2 g di piracetam;

ogni fiala da 5 ml contiene 1 g di piracetam;

eccipienti: sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili;

produttore responsabile del rilascio dei lotti: AS Kalceks Krustpils iela 71E - Riga - LV-1057 - Latvia;

indicazioni terapeutiche: trattamento del mioclono corticale, in monoterapia o in combinazione con altri farmaci.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07011

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dexmedetomidina Altan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 202 del 28 ottobre 2019

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DEXMEDETOMIDINA ALTAN nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

procedura europea n. ES/H/0462/001/DC e procedura europea n. ES/H/0462/001/IA/001/G;

titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited;

Confezioni:

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n.: 046270017 (in base 10) 1D41L1 (in base 32);

«100 microgrammi/ml concentrato per soluzione per infusione» 25 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n.: 046270029 (in base 10) 1D41LF (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: due anni;

dopo la diluizione: La stabilità chimica e fisica durante l'uso è stata dimostrata per ventiquattro ore a 25°C.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente, a meno che il metodo di apertura/diluizione precluda il rischio di contaminazione microbica. Se non utilizzato immediatamente, i tempi di conservazione e le condizioni prima dell'uso sono sotto la responsabilità dell'utilizzatore;

condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. Conservare le fiale nel cartone esterno per proteggere il medicinale dalla luce;

composizione:

principio attivo:

ogni 1 ml di concentrato contiene dexmedetomidina cloridrato equivalente a 100 microgrammi di dexmedetomidina;
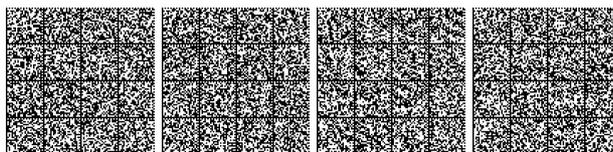
ogni fiala da 2 ml contiene 200 microgrammi di dexmedetomidina.

La concentrazione della soluzione finale dopo la diluizione deve essere di 4 microgrammi/ml o di 8 microgrammi/ml;

eccipienti: sodio cloruro; sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*; acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*; acqua per preparazioni iniettabili;

produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Altan Pharmaceuticals, S.A. Polígono Industrial de Bernedo s/n - 01118 Bernedo (Alava), Spagna;

Altan Pharmaceuticals S.A. Avda. de la Constitución, 198-199, Polígono Industrial Monte Boyal, Casarrubios del Monte, 45950 Toledo, Spagna;

indicazioni terapeutiche:

1. Per la sedazione di pazienti adulti in Unità di terapia intensiva (Intensive Care Unit, *ICU)* che necessitano di un livello di sedazione non più profondo del risveglio in risposta alla stimolazione verbale (corrispondente al valore da 0 a - 3 della Scala Richmond sedazione - agitazione (Richmond Agitation-Sedation Scale, RASS)).

2. Per la sedazione di pazienti adulti non intubati prima e/o durante procedure diagnostiche o chirurgiche che richiedono sedazione, cioè sedazione procedurale/cosciente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe «C(nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07012

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Cormeto» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 856/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale CORMETO:

confezione: 043094010 - «250 mg capsule molli» 50 capsule in flacone HDPE;

titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma con sede legale in Avenue de Paris, 200 - 92320 Chatillon, Francia;

codice procedura europea: IE/H/0424/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/157,

con scadenza il 23 aprile 2019 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo e l'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07016
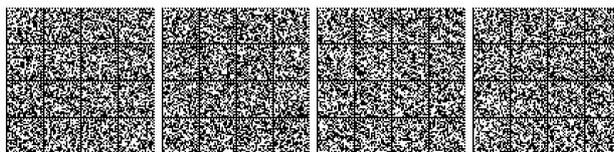
Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Linezolid Sandoz GmbH» con conseguente modifica stampati.

Estratto determina AAM/PPA n. 857/2019 del 17 ottobre 2019

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LINEZOLID SANDOZ GMBH (A.I.C. n. 044079):

dosaggio/forma farmaceutica: «2 mg/ml soluzione per infusione» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Sandoz GmbH con sede legale in Biochemiestrasse 10 - 6250 Kundl, Austria;

codice procedura europea: NL/H/2873/001/R/001;

codice pratica: FVRMC/2018/74,

con scadenza il 22 gennaio 2019 è rinnovata con validità illimitata e con conseguente modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determina, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07017

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 860/2019 del 17 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni IB.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 15 maggio 2018 con conseguente modifica degli stampati. È autorizzata, altresì, la variazione tipo IB: NL/H/2603/001-003/IB/014 - C.I.z) Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispettivi paragrafi del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) ed adeguamento alla linea guida degli eccipienti per includere l'avvertenza per il sodio, relativamente al medicinale TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE SANDOZ (A.I.C. n. 042504):

dosaggio/forma farmaceutica:

«40 mg/12,5 mg compresse rivestite» (tutte le confezioni autorizzate);

«80 mg/12,5 mg compresse rivestite» (tutte le confezioni autorizzate);

«80 mg/25 mg compresse rivestite» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 Origgio (VA), Italia - codice fiscale/partita I.V.A. 00795170158;

codice procedura europea: NL/H/2603/001-003/R/001 - NL/H/2603/001-003/IB/014;

codice pratica: FVRMC/2017/138 - C1B/2018/2622.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07018

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 859/2019 del 17 ottobre 2019

Autorizzazione delle variazioni: rinnovo autorizzazione e variazioni IB.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è rinnovata con validità illimitata dalla data del rinnovo europeo 10 giugno 2017 con conseguente modifica degli stampati. È autorizzata, altresì, la variazione tipo IB: CZ/H/0420/001-003/IB/014 - C.I.z) Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corri-

spettivi paragrafi del foglio illustrativo a seguito della raccomandazione PRAC (EMA/PRAC/595691/2018) relativamente al medicinale TELMISARTAN E IDROCLOROTIAZIDE ZENTIVA (A.I.C. n. 042253):
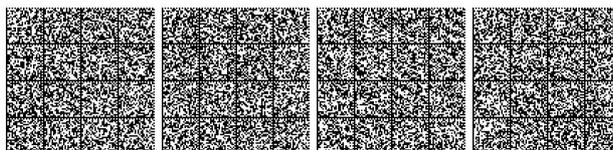
dosaggio/forma farmaceutica:

«40 mg/12,5 mg compresse» (tutte le confezioni autorizzate);

«80 mg/12,5 mg compresse» (tutte le confezioni autorizzate);

«80 mg/25 mg compresse» (tutte le confezioni autorizzate);

titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio n. 37/B - 20158 Milano (Italia) - codice fiscale/partita I.V.A. 11388870153;

codice procedura europea: CZ/H/0420/001-003/R/001 - CZ/H/0420/001-003/IB/014;

codice pratica: FVRMC/2017/149 - C1B/2018/2624.

Le modifiche devono essere apportate per il riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determina mentre per il foglio illustrativo ed etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla medesima data.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

19A07019

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Absorcol».

Estratto determina n. 1592/2019 del 25 ottobre 2019

Medicinale: ABSORCOL (ezetimibe).

Titolare A.I.C.: Addenda Pharma S.r.l. - via Ragazzi del '99 n. 5 - 40133 Bologna.

La nuova indicazione terapeutica del medicinale «Absorcol» (ezetimibe).

Prevenzione di eventi cardiovascolari «Absorcol» è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari in pazienti con cardiopatia coronarica (CHD) e una storia di sindrome coronarica acuta (ACS) quando aggiunto ad una terapia in corso con una statina o quando iniziato in concomitanza con una statina, è rimborsata come segue.

Confezione: «10 mg compresse» 30 compresse in blister PCTFE/PVC/AL - A.I.C. n. 036018149 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): € 15,35. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 25,34. Nota AIFA: 13.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Absorcol» (ezetimibe) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. 821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07020

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lovastatina Teva»

Estratto determina n. 1595/2019 del 25 ottobre 2019

Medicinale: LOVASTATINA TEVA.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. - Swensweg n. 5 - 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi).

Confezioni:

«20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526012 (in base 10);

«40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526024 (in base 10).

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale «Lovastatina Teva» nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate.

Titolare A.I.C.: Teva B.V. - Swensweg n. 5 - 2031 GA Haarlem (Paesi Bassi).

Confezioni:

«20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526012 (in base 10);

«40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526024 (in base 10).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Composizione:

principio attivo: lovastatina;

eccipienti: cellulosa microcristallina PH102, cellulosa microcristallina PH101, mannitolo, croscarmellosa sodica, talco, magnesio stearato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato.

Indicazioni terapeutiche:

ipercolesterolemia primaria inclusa l'ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o l'iperlipemia mista (tipo IIa e *IIb)* quando la sola risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche (aumento dell'attività fisica e riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata;

ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in soggetti ad alto rischio di un evento cardiovascolare maggiore (soggetti con rischio superiore del 20%, colesterolo totale maggiore di 190 mg/dl e colesterolo LDL maggiore di 115 mg/dl);
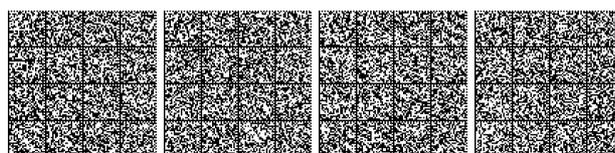
ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta in pazienti con cardiopatia ischemica, per la riduzione del rischio di infarto del miocardio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«20 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526012 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,04. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,46. Nota AIFA: 13;

«40 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC/PVDC - A.I.C. n. 046526024 (in base 10). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 5,04. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,46. Nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Lovastatina Teva» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lovastatina Teva» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107, quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

19A07021

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VERONA

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio I.A.A. di Verona con determinazione dirigenziale n. 472 del 24 ottobre 2019, agli atti dell'ufficio.

I punzoni in dotazione all'impresa e da questa riconsegnati alla CCIAA di Verona sono stati ritirati e deformati.

Marchio orafo	Impresa	Sede
26VR	Antoniazzi Angelo S.a.s. di Antoniazzi Giuseppe e C.	via Scarsellini n. 36 - Verona

19A07005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 3/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 27 aprile 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012495/PSIC-L-98 dell'8 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/19 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'ENPAP in data 27 aprile 2019, concernente l'adeguamento, con decorrenza 1° gennaio 2019, dei coefficienti di trasformazione per le età di pensionamento da cinquantasette a novant'anni, di cui alla tabella A allegata al regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

19A07007

Approvazione della delibera n. 45/19 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 21 giugno 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012496/PSIC-L-101 dell'8 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 45/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAP in data 21 giugno 2019, concernente il tasso di capitalizzazione dei montanti contributivi 2017, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza.

19A07008

Approvazione della delibera n. 49/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) in data 24 maggio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013177/MED-L-123 del 24 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 49/2019 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPAM in data 24 maggio 2019, concernente modifiche al Regolamento del fondo di previdenza generale.

19A07009

Approvazione della delibera n. 130/19/Dist adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0012494/COM-L-168 dell'8 ottobre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 130/19/DIST adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa dei dottori commercialisti in data 23 luglio 2019, relativa ai nuovi termini di comunicazione dei dati reddituali e di versamento delle eccedenze contributive.

19A07010

MARCO NASSI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-266) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
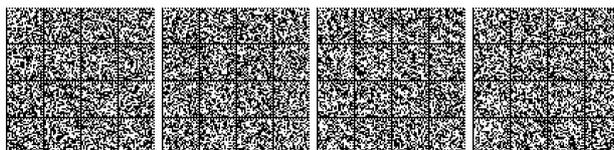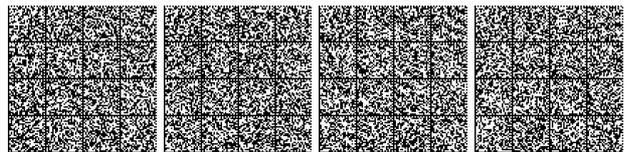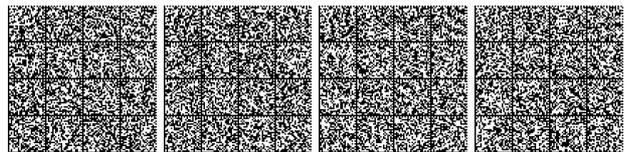
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
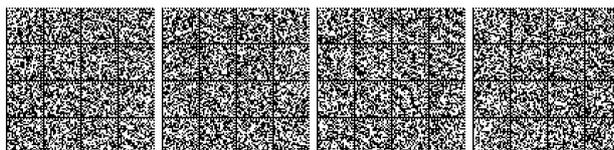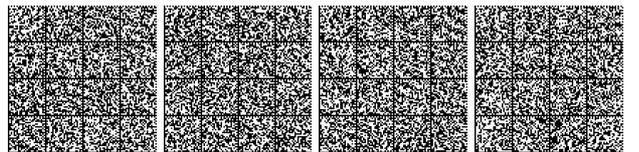
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.